

REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI SILIGO (SS)

ATLAS SOLAR 6 s.r.l.

Rovereto (TN)
Piazza Manifattura n.1, CAP 38068
C.F. e P.IVA 03054610302
Pec: atlassolar6@legalmail.it

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE ABBINATA AD ATTIVITA' ZOOTECNICA, SITO NEL COMUNE DI SILIGO (SS) PER UNA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 29721 KW E POTENZA IN A.C. DI 27500 KW, ALLA TENSIONE RETE DI 36 KV, E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI CODRONGIANOS (SS), PLOAGHE (SS) E SILIGO (SS)

**PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMPRESIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE**

ELABORATO

**CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MINISTERO DELLA CULTURA –
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR (IL “MIC”) DEL 17.10.2023, PROT. N.
0024094-P, RECEPITO DAL MASE IN DATA 19.10.2023 CON PROT. N. 0167878**

DATA: 25/01/2024

SCALA :

aggiornamento :

PROGETTISTI

Ing. Nicola ROSELLI


Ing. Rocco SALOME

PROGETTISTA PARTI ELETTRICHE

Per. Ind. Alessandro CORTI

CONSULENZE E COLLABORAZIONI

Arch. Gianluca DI DONATO
Dott. Massimo MACCHIAROLA
Ing. Elvio MURETTA
Archeol. Gerardo FRATIANNI
Geol. Vito PLESCIA



Energy for the Future

Udine (UD) Via Andreuzzi n°12, CAP 33100
Partita IVA 02943070306
www.atlas-re.eu

revisione	descrizione	data	DOC RE1
A	CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MINISTERO DELLA CULTURA	25/01/2024	
B			
C			

Sono vietati l'uso e la riproduzione non autorizzati del presente elaborato

**CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL MINISTERO DELLA CULTURA –
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR (IL “MIC”) DEL 17.10.2023, PROT. N.
0024094-P, RECEPITO DAL MASE IN DATA 19.10.2023 CON PROT. N. 0167878
 (“PARERE MIC”)**

PREMESSA

Giova sottolineare, in premessa alle controdeduzioni che seguono, che l'intero progetto è stato rimodulato per tener conto, principalmente, dell'ubicazione della nuova sottostazione a 36 kV alla quale l'impianto in progetto si dovrà connettere; nel dettaglio tale nuovo ampliamento, quest'ultimo già riportato nel preventivo di connessione rilasciato dalla società Terna Spa, è stato previsto nel Comune di Ploaghe e non più a Codrongianos. Inoltre sono state revisionate alcune soluzioni tecniche per tener conto di osservazioni espresse dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Inoltre, sempre in riferimento alle controdeduzioni che seguono e al progetto oggetto delle stesse, si premette che per la progettazione dell'impianto agrivoltaico ci si è basati, preliminarmente, sui riferimenti cartografici catastali, con particolare riferimento ai dati catastali nella disponibilità del proponente. Tutti gli elementi in progetto sono stati successivamente sovrapposti ai dati GIS disponibili sul sito del Geoportale della Regione Sardegna per la verifica di tutti gli elementi e i vincoli presenti nell'area oggetto d'intervento che tutelano determinati ambiti territoriali e obbligano al rispetto delle relative norme di riferimento. La sovrapposizione dei dati catastali, consultabili online tramite il sistema WMS e disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate con i riferimenti GIS, può provocare piccole incongruenze di localizzazione degli elementi, ormai conclamate in bibliografia (disponibile anche in rete – a titolo esemplificativo si veda il sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia/risposte-alle-domande-frequenti>), dovute all'applicazione di sistemi di riferimento diversi tra i vari strati informativi. Tali incongruenze potrebbero riversarsi anche nella generazione degli shapefile dei vari elementi costituenti il progetto.

Si prega, per tanto, per il progetto oggetto delle presenti controdeduzioni, di prendere in considerazione questo aspetto.

Premesso quanto sopra, si prenda in esame le controdeduzioni che seguono

1) CONTRODEDUZIONI PUNTUALI AL PARERE MIC

Si riportano di seguito i commenti puntuali al contenuto del parere MIC.

[...]

1.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 4

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico esteso circa 91 Ha, per una potenza complessiva di 30,144 MW, con cavidotto interrato per convogliare l'energia elettrica prodotta alla Stazione Elettrica (SE) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) di Terna S.p.a., denominata "Codrongianos", ubicata nel Comune di Codrongianos (SS). [...]

Si specifica che il preventivo di connessione del progetto in oggetto prevede che la “centrale venga collegata in antenna a 36 kV con un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/220/150 kV della RTN “Codrongianos”. Assieme alle presenti contro deduzioni è stato presentato un nuovo pacchetto progettuale, contenente anche una relazione specifica relativa alle opere di connessione (TAV_E21_RelazioneOpereDiConnessioneRTN). Per tanto, si prega di prendere visione di tale relazione e delle nuove tavole di progetto nelle quali è stato modificato il percorso di connessione dell’impianto alla RTN.

Si sottolinea che la connessione avverrà con elettrodotti interrati su strade esistenti senza alcuna opera fuori terra e con tecnologia “no-dig” o perforazione teleguidata nelle interferenze con sistemi idrici. L’intervento, quindi, non comporta la cementificazione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia; opere di rimboschimento con specie esotiche; prelievi di sabbia.

Infatti, il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, rubricato “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Il D.P.R. n. 31/2017, all’art. 2, rubricato “Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, prevede che “Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato A nonché quelli di cui all’art. 4”; all’ allegato A), il punto A. 15 esenta espressamente, tra l’altro, “... la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi.”

*[...] L’impianto fotovoltaico, oltre ai moduli fotovoltaici, prevede i seguenti elementi:
n. 10 cabine di campo; n. 1 cabina principale d’impianto; n. 1 vano tecnico per l’attività di pastorizia e costituito da container metallico sopraelevato dal suolo; viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell’impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati; aree di stoccaggio materiali posizionate in diversi punti del parco, le cui caratteristiche (dimensioni, localizzazione, accessi, etc) non sono definite negli elaborati del progetto sottoposto a VIA [...]*

Per le caratteristiche delle aree di stoccaggio materiali si veda la tavola integrativa “TAV_RE6_PlanimetriaStoccaggiCantiere”.

1.2 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 5

CONSIDERATO che Atlas Solar 6 S.r.l., con nota prot. n. 001/23/AS6 del 01/02/2023, ha dichiarato di aver presentato il 20/09/2022 una richiesta a mezzo PEC alla competente Soprintendenza ABAP riguardante la verifica preventiva dell’interesse archeologico; di aver rinnovato la medesima richiesta con nota prot. n. 003/22/AS6 del 06/12/2022; di aver ricevuto il 25/01/2023 il primo riscontro in merito da parte della competente Soprintendenza ABAP e di aver di conseguenza avviato la predisposizione degli atti integrativi con la predetta nota del 25/01/2023; chiedendo, pertanto, una sospensione del procedimento di VIA.

Si sottolinea che nel periodo di tale corrispondenza era valida la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per cui era necessario avviare il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Come evidenziato nello stesso “parere MIC” a pag. 3, l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: “2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di

verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

Da ciò si evince la necessità di ripubblicare il procedimento di VIA e, contestualmente, provvedere agli adempimenti di legge circa il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico anche se *"l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".*

Per tale motivo si sono predisposti gli elaborati "RS2 – RS2.1 – RS2.2 – RS2.3 – RS2.4 – RS2.5 – RS2.6 – RS2.7" per adempiere a quanto sopra riportato.

Tutto ciò considerato, il proponente si rende comunque disponibile ad addivenire ad un accordo con la soprintendenza al fine di pattuire eventuali attività da svolgere in merito alla verifica preventiva di interesse archeologico, sottolineando che, nelle more della redazione delle presenti contro deduzioni sono state portate avanti dalla Proponente svariate attività inerenti l'interesse archeologico dell'area tra le quali l'indagine riportata alla relazione "TAV_RE3_OsservazioniNuraghePuttuRuju" inerente il nuraghe Puttu Ruju.

1.3 RIFERIMENTO AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO, CON NOTA PROT. N. 1267 DEL 25/01/2023

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 1267 del 25/01/2023 (Allegato n. 1), con riguardo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ha chiesto quanto segue ad Atlas Solar 6 S.r.l.:

< In riferimento alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 16277 del 09.12.2022, si fa presente che non appare chiaro se codesta Società, con la trasmissione della comunicazione di prossima presentazione alla RAS di istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, previa trasmissione al MITE e agli Enti di competenza della documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, intendesse semplicemente informare questa Soprintendenza dell'intenzione di procedere alla presentazione delle istanze suddette o se richiedesse l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Pertanto si chiede a codesta Società di ritrasmettere la nota specificando in maniera chiara la richiesta.

Si anticipa che, se si dovesse richiedere l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, la documentazione allegata alla suddetta nota è incompleta in quanto non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il Template Gis.

Mancano inoltre lo stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste e il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

Dall'esame preliminare della documentazione trasmessa si rileva inoltre che:

- non è stata effettuata la ricognizione presso l'archivio di questa Soprintendenza;*
- non sono presenti le perimetrazioni relative ai vincoli archeologici;*
- non sono state prese in considerazione le perimetrazioni dei beni cartografati nel PUC di Siligo;*
- non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto*

dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Ploaghe e Codrongianos);

- *non è presente la carta della visibilità del suolo delle diverse UR durante le ricognizioni e nella relazione sono presenti solo le schede relative a singoli monumenti e non alle aree ricognite (ad eccezione di fotofatte dal drone per l'area dell'impianto agrivoltaico): si ricorda che le ricognizioni devono essere effettuate anche per il tracciato del cavidotto e delle altre opere di connessione. Si rimane in attesa della trasmissione dell'istanza corretta e, nel caso la stessa si riferisca alla richiesta dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, della documentazione che colmi le carenze evidenziate sopra ... >.*

Come già riportato al precedente paragrafo 1.2:

nel periodo di tale corrispondenza era valida la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per cui era necessario avviare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Come evidenziato nello stesso "parere MIC" a pag. 3, *l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.*

Da ciò si evince la necessità di ripubblicare il procedimento di VIA e, contestualmente, provvedere agli adempimenti di legge circa il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico anche se *"l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

In merito alle *"lavorazioni previste"*, si rimanda alle rispettive tavole progettuali di cui si compone il progetto presentato e che, in questa sede, si possono riepilogare, sinteticamente, come di seguito riportato:

- picchettamento delle aree interessate dal progetto;
- delocalizzazione delle essenze arboree interne alle aree interessate dal progetto;
- preparazione ed esecuzione della viabilità come da planimetrie progettuali;
- esecuzione della fascia perimetrale di mitigazione e delle recinzioni;
- realizzazione della fascia parafuoco come descritto al successivo paragrafo 1.4, al quale si rimanda;
- realizzazione degli impianti elettrici ed elettromeccanici legati all'impianto agrivoltaico;
- realizzazione delle linee elettriche interrato interne all'impianto agrivoltaico;
- realizzazione delle linee elettriche interrato di connessione sulla viabilità esistente per connettere lo stesso impianto al punto di immissione alla rete elettrica nazionale, il tutto come da preventivo di connessione emesso dalla società Terna Spa;
- preparazione delle aree interessate dall'impianto agrivoltaico per l'attivazione delle opere agricole previste e consistenti nel pascolo a stabulazione libera del bestiame.

Per quanto riguarda gli *"oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva"*, si sottolinea che il computo metrico estimativo e, conseguentemente, il quadro economico, sono stati aggiornati prevedendo gli oneri economici potenzialmente necessari per *"l'archeologia preventiva"*.

Al fine di rispondere ai punti sopra elencati sono stati predisposti i seguenti elaborati che chiediamo di visionare:

- In merito al punto *“non è stata effettuata la ricognizione presso l’archivio di questa Soprintendenza”*
Si evidenzia che, in data 13.01.2023, è stata inoltrata formale richiesta, via PEC, con la quale si chiedeva l’accesso presso gli archivi della Soprintendenza; l’accesso è avvenuto in data 30.01.2023 da parte della dott.ssa Daniela Deriu, delegata dal dott. Gerardo Fratianni, incaricato della redazione degli elaborati tecnici.
- In merito al punto *“non sono presenti le perimetrazioni relative ai vincoli archeologici”*
Si faccia riferimento all’elaborato “Tav_RS2.1_CartaPotenzialeArch+Vincoli”.
- In merito al punto *“non sono state prese in considerazione le perimetrazioni dei beni cartografati nel PUC di Siligo”*
Si faccia riferimento all’elaborato “Tav_RS2.1_CartaPotenzialeArch+Vincoli”.
- In merito al punto *“non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all’adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Ploaghe e Codrongianos)”*
Si faccia riferimento all’elaborato “Tav_RS2.1_CartaPotenzialeArch+Vincoli”.
- In merito al punto *“non è presente la carta della visibilità del suolo delle diverse UR durante le ricognizioni e nella relazione sono presenti solo le schede relative a singoli monumenti e non alle aree ricognite (ad eccezione di fotofatte dal drone per l’area dell’impianto agrivoltaico): si ricorda che le ricognizioni devono essere effettuate anche per il tracciato del cavidotto e delle altre opere di connessione.*
Si rimane in attesa della trasmissione dell’istanza corretta e, nel caso la stessa si riferisca alla richiesta dell’atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, della documentazione che colmi le carenze evidenziate sopra ...
Si faccia riferimento agli elaborati, revisionati, “Tav_RS2_Relazione Archeologica”, “Tav_RS2.2_CartaRischioArcheologico1”, “Tav_RS2.3_CartaRischioArcheologico2”, “Tav_RS2.4_CartaRischioArcheologico3”, “Tav_RS2.5_CartaVisibilitàSuoli_1”, “Tav_RS2.6_CartaVisibilitàSuoli_2” e “Tav_RS2.7_CartaVisibilitàSuoli_3”.
- In merito al punto *“non è presente il Template Gis ...”*
Si faccia riferimento alla cartella “GIS_Siligo_AtlasSolar6” in cui è presente il Template richiesto

1.4 RIFERIMENTO AL PARERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO TERRITORIALE ISPETTORATO RIPARTIMENTALE E DEL CFVA DI SASSARI, CON PROT. N. 18915 DEL 18/03/2023

a) [...];

b) [...];

c) *Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente nota prot. n. 11105 del 05/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 18915 del 18/03/2023, dichiara che “... Al fine di proteggere l’impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell’area interessata dall’impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...”.*

In riferimento a tale punto si fa presente che nel nuovo layout di progetto è stata inserita una fascia parafuoco di larghezza pari a ml 10,00, come prescritto, lungo il perimetro dell’area interessata dall’impianto, il tutto come da tavole progettuali.

Tali fasce parafuoco, come definito sul portale della *Regione Sardegna – Sardegna Foreste* – link: <https://www.sardegnaforeste.it/article/infrastrutture>, saranno costituite da “*strisce incolte e pulite della vegetazione ... Possono essere transitabili, vengono utilizzate come prati pascolati, utili anche per la fauna selvatica ...*”. Inoltre come definito dall’Allegato 1 della Delib. G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, “*saranno prive di qualsiasi materiale secco*” ... , ... “*libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile*” ... e “*nella larghezza delle fasce di protezione possono essere comprese le strade*”.

Per quanto riguarda la presenza di vegetazione lungo tali fasce, queste ultime interessanti piccole porzioni di aree “*percorse dal fuoco*”, si sottolinea che, al comma 1 dell’art. 10 della Legge 353/2000 sono presenti “*divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi degli incendi boschivi così censiti, con vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, con scadenze temporali differenti, ovvero:*

[...];

- *Vincoli quindicennali (15 anni): la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente...”. Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un’opera dichiarata di pubblica utilità e la delocalizzazione delle alberature presenti si rende necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità (realizzazione della fascia parafuoco imposta con la prescrizione di cui sopra).*

Si faccia riferimento alla “TAV_RE4_StudioAreePercorseDalFuoco” in cui si evidenzia che le aree interessate dall’impianto agrivoltaico ricadono nella “tipologia di soprassuolo – Altro”.

1.5 RIFERIMENTO AL PARERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA, CON PROT. N. 15804 DEL 29/03/2023


- a) [...];
- b) [...];
- c) [...] *Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la nota prot. n. 15804 del 29/03/2023, dichiara che “... Inoltre, stante l’attuale previsione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020, le opere relative al parco agrivoltaico non risulterebbero ubicate in aree non idonee all’installazione di impianti energetici alimentati da FER, posto che, in particolare, il progetto ha tenuto conto di quanto previsto all’art. 49 delle NTA del PPR, il quale dispone che si applichi una fascia di tutela di larghezza pari a 100 m dalle aree, edifici e manufatti con valenza storico culturale, sino alla loro perimetrazione analitica (pagg. 9, 10, 29, 30 e 97 della Tav._ RP Relazione paesaggistica). In ordine a quest’ultimo aspetto, tuttavia, si segnala che il Comune di Siligo, d’intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso il procedimento di copianificazione di cui all’art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari” (verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608). Più in particolare, per quello che interessa il presente progetto, si segnala che le opere previste (campo agrivoltaico), interferiscono con le zone di tutela condizionata dei beni ‘Nuraghe Traversa’ (cod. BURAS 4359), ‘Nuraghe Morette’ (cod. BURAS 4362), ‘Nuraghe Putturaju’ (cod. BURAS 4364), beni paesaggistici di cui all’art. 48, comma 1, lett a) delle NTA del PPR individuati nel suddetto Repertorio e, pertanto, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come condivisa nell’attività di copianificazione suddetta [1].*

In riferimento all’osservazione di cui sopra, si sottolinea che l’intero progetto è stato rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela richiamata nella stessa osservazione. In particolare le superfici interessate dal progetto non interesseranno zone di tutela condizionata e zone di tutela incondizionata (riferimento al Nuraghe Morette – BP 2827 e al Nuraghe Tranesu – BP 2833) richiamate nella nota [1] interna all’osservazione di cui sopra e le zone di tutela incondizionata disteranno più di 100 ml dalle aree d’intervento.

Per quanto riguarda i percorsi degli elettrodotti interrati e porzioni di viabilità interne, questi interesseranno zone di tutela condizionata, nel rispetto delle norme relative alle stesse zone e riportate integralmente nell’osservazione in esame; infatti tali norme recitano testualmente “[...] è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche [...] in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. [...] Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell’energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l’interramento dei cavi o delle tubazioni.”

Inoltre trattandosi di un’opera infrastrutturale completamente interrata, realizzata lungo le viabilità esistenti, senza alcuna modifica dello stato dei luoghi, l’intervento non avrà alcun impatto sui beni paesaggistici e sugli ulteriori contesti paesaggistici. In corrispondenza degli elementi idrici verrà utilizzata la tecnologia trivellazione orizzontale controllata (TOC), tecnologia “no-dig” che permette la posa in opera dei cavi

in maniera teleguidata, senza eseguire scavi a cielo aperto. L'intervento quindi non comporta la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia; opere di rimboscimento con specie esotiche; prelievi di sabbia. Infatti il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, rubricato "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Il D.P.R. n. 31/2017, all'art. 2, rubricato "Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica", prevede che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A nonché quelli di cui all'art. 4" all' allegato A. Il punto A. 15 esenta espressamente, tra l'altro, "... la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi. Il progetto proposto prevede la conservazione delle recinzioni storiche e per consentire il passaggio da una zona all'altra saranno utilizzati esclusivamente i tracciati già esistenti, previa sistemazione degli stessi con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti dalla normativa vigente, soprattutto in fase di cantiere (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), fase, oltretutto, temporanea in quanto limitata solo al periodo di costruzione dell'impianto. Il passaggio degli elettrodotti che collegheranno le porzioni d'impianto e che interesseranno la zona di tutela condizionata del Nuraghe Tranesu, saranno effettuati esclusivamente in maniera interrata, utilizzando la viabilità esistente e posati durante le fasi di manutenzione di cui sopra. Gli elettrodotti interrati necessari alla connessione dell'impianto agrivoltaico e che interesseranno le zone di tutela condizionata, saranno posati esclusivamente lungo la viabilità esistente (porzioni di Strada Provinciale 96 e viabilità comunale limitrofa). Nel seguito si riporta un estratto planimetrico dell'area d'intervento e un estratto dell'area in prossimità del Nuraghe Tranesu dalle quali si evidenzia tutto quanto sopra riportato.



Estratto planimetrico su base ortofoto dal quale si evince il non interessamento dell'area in progetto con le zone di tutela condizionata dei Nuraghe Morette, Traversa e Tranesu



Estratto planimetrico su base ortofoto della zona di tutela condizionata del Nuraghe Tranesu con evidenziate (tratteggio nero) le viabilità esistenti oggetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e oggetto di posa degli elettrodotti interrati

Discorso diverso riguarda la zona di tutela condizionata del Nuraghe Puttu Rujù – BP 2830, perimetrata dal Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura come da verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608. Per quest'ultima perimetrazione, relativa al Nuraghe Puttu Rujù, se ne contesta l'ubicazione dello stesso Nuraghe riportata nel verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608 per una serie di motivi riportati in maniera dettagliata nella relazione appositamente predisposta "Tav_RE1_OsservazioniNuraghePuttuRujù", alla quale si rimanda.

Sempre con riferimento alla nota del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, prot. n. 15804 del 29/03/2023:

[...] Inoltre, si segnala che l'area in progetto risulta limitrofa alla zona di 'Vincoli Speciali In Zona E', introdotta dalla variante al PUC sopracitata per disciplinare l'attività a ridosso del monumento naturale di Monte Rujù (art. 17bis delle NTA del PUC di Siligo [2])". [...]

La nota [2] riporta che "... Art. 17bis - Vincoli Speciali In Zona "E" Nel territorio comunale sul tavolato di Monte Pealu, e attorno al Monte Ruiu, meglio rappresentato nella Tav. 2, allegata alla variante urbanistica del novembre 2012, visto il pregio ambientale e naturalistico, sancito pure dalla Legge Regionale n. 31 del 07/06/1989, recante "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale", è vietata la realizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, fatta eccezione per quelli il cui uso risulti strettamente connesso all'attività agricola che, in ogni caso, previo studio specialistico e/o agronomico, dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale". [...]


Giova sottolineare che la variante al PUC del 2012 nasce da una esigenza di tutela di un monumento naturale posto nel territorio comunale e già oggetto di individuazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna con propria L.R. 07.06.1989, n. 31. La Legge Regionale n. 31/89, definendo i "Monumenti

Naturali della Sardegna” ha individuato nei crateri vulcanici del Meilogu un monumento naturale degno di tutela, cartografando con vincolo puntuale 5 emergenze naturali e tra queste il Monte Pelao nel territorio di Borutta ed il Monte Ruju in territorio di Siligo. Il Monte Ruju (o Rubiu) è il più elevato del sistema di coni allineati in direzione NNO-SSE (Sos Pianos, Pubulena, Ruju, Sa Figu 'e Mannu).

Dall'analisi del PUC del comune Siligo si rileva che:

Come si evince dalla Tav 2 (cfr pag 13), allegata alla variante urbanistica del novembre 2012, l'area d'impianto risulta esterna al tavolato attorno al Monte Ruiu.

Di seguito lo stralcio della sopracitata tavola con la sovrapposizione dell'area d'impianto.



Estratto della Tav 2 allegata alla variante urbanistica del novembre 2012 con indicazione dell'area oggetto d'intervento

1.6 RIFERIMENTO AL PARERE DEL COMUNE DI SILIGO CON NOTA PROT. N. 8599 DEL 16/03/2023

[...] Il Comune di Siligo, con nota prot. n. 8599 del 16/03/2023, rileva che “... Da un’analisi degli elaborati allegati alla pratica si evince che parte dell’impianto agrivoltaico ricade all’interno di aree perimetrare in fase di copianificazione tra il Comune di Siligo, la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nello specifico parte dell’impianto ricade all’interno delle aree di tutela afferenti i beni paesaggistici così individuati: - BP2830 – Nuraghe Putturaju - BP2833 – Nuraghe Tranesu Si chiede pertanto la verifica delle prescrizioni relative alla disciplina d’uso per ciascun bene a seconda che l’intervento ricada all’interno dell’area di tutela integrale o condizionata. Si allega alla presente il verbale di copianificazione con le schede di tutti i beni paesaggistici all’interno del Comune di Siligo” ...”

Le controdeduzioni a tale punto sono già state esposte al paragrafo 1.5 del presente documento al quale si rimanda.

1.7 RIFERIMENTO AL PARERE DEL SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO SARDEGNA SETTENTRIONALE NORD-OVEST CON PROT. N. 16657 DEL 04/04/2023

[...]

- d) *Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente nota prot. n. 11314 del 07/04/2023, con la quale è stato trasmesso il contributo istruttorio reso dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest con nota prot. n. 16657 del 04/04/2023, nel quale si afferma che [...]*

... Per quel che concerne l’assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano in gran parte tra le componenti di paesaggio qualificate come “Aree ad utilizzazione agro-forestale” (“Colture erbacee specializzate” e “Colture arboree specializzate”), di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A., e in parte come “Aree naturali e sub naturali” (“boschi”) di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle citate norme.


Si rileva che nel parere del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 18915 del 18/03/2023 viene riportato testualmente:

“Al Servizio Tutela del Paesaggio che legge per conoscenza si comunica che a seguito di accertamenti in merito alla sussistenza di aree boscate nei lotti interessati dal progetto dell’impianto agrivoltaico in oggetto non sono state rilevate aree assimilabili a bosco”.

Rispetto ai Beni Paesaggistici individuati dal PPR ai sensi dell’art. 6 del PPR e in riferimento all’ art. 17 relativo all’assetto ambientale, l’areale di studio interferisce con le seguenti componenti ambientali

- a. colture arboree specializzate;
- c. colture erbacee specializzate;

Pertanto non risultano interferenze con” Aree naturali e sub naturali”, (“boschi”) di cui agli artt. 22, 23 e 24 evidenziate nel parere, sia per il Layout originario (vedasi par.4.1.2 Tav RP) che per quello adeguato



PPR – Sovrapposizione Assetto Ambientale –Layout adeguato

[...] Diversamente da quanto rilevabile negli elaborati progettuali trasmessi (cfr. “Tav_ RPRelazione_Paesaggistica”, pagg. 97 e seg.), le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), come di seguito specificato. Si rileva che nell’area limitrofa all’impianto in progetto sono presenti numerosi beni storico - archeologici vincolati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all’area in esame: - il nuraghe “Morette” inserito nel menzionato Repertorio con il codice n. 4362, num. prog. 16, coordinate geografiche X: 1.477.889; Y: 4.495.054, posto a Nord dell’area interessata dalle opere; - il nuraghe “Putturaju” inserito nel Repertorio con il codice n. 4364, num. prog. 18, coordinate geografiche X: 1.477.533; Y: 4.494.676, posto a Ovest dell’area interessata dalle opere; - il nuraghe “Tranesu” inserito nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4370, num. prog. 24, coordinate geografiche X: 1.478.983; Y: 4.494.728, posto centralmente alle due aree del campo fotovoltaico ubicate nella porzione Sud-Est. Come segnalato nella nota prot. n. 882 del 16.03.2023 trasmessa dal Comune di Siligo nell’ambito della procedura in oggetto, si rileva che gli stessi nuraghi, già beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell’ambito delle “attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall’art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari” – Comune di SILIGO (SS)”, che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608-A del 14.07.2021) costituente “l’atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all’art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004”. Le schede analitiche elaborate riportano una cartografia su ortofoto contenente la delimitazione e la rappresentazione del perimetro delle zone di tutela integrale e di tutela condizionata dei beni paesaggistici presi in esame, con esplicitazione della relativa disciplina d’uso. Relativamente ai beni paesaggistici sopra citati, sono state istruite le seguenti schede: “BP2833” relativa al nuraghe “Tranesu”; “BP2827” relativa al nuraghe “Morette”; “BP2830” relativa al nuraghe “Putturaju”, contenente una nuova geolocalizzazione del citato bene (X. 1.477.946; Y. 4.494.618) sulla base della

quale lo stesso risulta, rispetto alla cartografia del P.P.R., ancor più prossimo all'area interessata dalle opere. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle citate schede, si rileva che le opere (in particolare, nel caso del nuraghe Morette al solo "perimetro particelle catastali coinvolte", cfr. "TAV_ E2_ LOCALIZZAZIONE_ BASE_ ORTOFOTO"; negli altri casi, al campo fotovoltaico) ricadono parzialmente all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata dei nuraghi "Morette", "Tranesu" e "Putturuju", nonché interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale del nuraghe "Putturuju" assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. In considerazione di quanto premesso, condividendo quanto già comunicato dal Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica con nota prot. n. 15804 del 29.03.2023, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come regolamentata nell'attività di copianificazione suddetta. [...]

Le controdeduzioni a tale punto sono già state esposte al paragrafo 1.5 del presente documento al quale si rimanda.

[...] Tanto premesso, per quanto attiene alle aree prescelte per la posa dei pannelli fotovoltaici, si rileva che le stesse presentano una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibile dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto, che presenta notevoli dimensioni. Secondo quanto indicato nella documentazione trasmessa (cfr. "Tav_ RPRelazione_ Paesaggistica", pag. 84), la visibilità dell'impianto risulta nettamente marcata ("classe di intervisibilità alta") dal Monte Ruiu, da cui "l'osservatore [---] vedrà la quasi totalità della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche" seppure "l'areale di visibilità ricadente in classe di visibilità Alta [---] ricade in porzioni del territorio poco fruite (aree boscate)" e "al di fuori degli ambiti capaci di generare una osservazione privilegiata del paesaggio". L'analisi prodotta rileva che "dalla S.P. 96 la totalità dell'area oggetto di intervisibilità ricade prevalentemente nelle classi 3-4 (basso, media)". Diversamente da quanto indicato nella documentazione trasmessa, si rileva come la visibilità del campo fotovoltaico sia particolarmente marcata soprattutto dalle arterie viarie poste in prossimità (in particolare dalla SP 96, dalla SP 131 e dalle strade locali), considerata anche l'orografia del contesto interessato. Pertanto, sotto il profilo degli impatti generati, appare necessario prevedere misure di mitigazione atte a schermare il più possibile le strutture fotovoltaiche in progetto, al fine di preservare le visuali fruibili dall'intorno. [...]

Si vuole ribadire che il progetto proposto risulta essere un agrivoltaico, cioè un'area agricola alla quale è associato un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare; la natura agricola dell'area (nel caso in esame pastorizia come prosecuzione dell'attività esistente) non viene meno anzi produrrà vantaggi non indifferenti, il tutto evidenziato nell'elaborato "Relazione Agronomica". Tale sistema, insieme alle opere di mitigazione previste, non altereranno l'attuale connotazione dei luoghi, sia perché l'intero sistema previsto risulta sinergico all'attuale panorama paesaggistico e sia perché tale situazione permette una diversificazione degli habitat presenti. In merito alla "connotazione prevalentemente naturale" delle aree prescelte per la posa dei pannelli, si ribadisce che dette aree non interferiscono con "Aree naturali e sub naturali", ("boschi") di cui agli artt. 22, 23 delle NTA PPR. Infatti non insistono sull'area d'impianto ambiti naturali ed aree boscate. Il sistema prevalentemente agrario dell'area, è caratterizzato da colture intensive in aree non irrigue che i sopralluoghi in campo hanno confermato essere seminativi di specie foraggere. Accanto alle colture estensive sono presenti spazi naturali importanti in cui insistono i pascoli e i pascoli arborati che ai margini dell'area di progetto diventano aree boscate. Nel terreno che ospiterà l'impianto non risultano presenti specie erbaceo/arbustive di interesse, si rileva tuttavia la presenza di alcune sughere isolate. L'areale conserva tutt'ora una spiccata connotazione agropastorale, con la distribuzione delle "tancas", delimitate dai caratteristici muretti a secco, beni diffusi nel paesaggio

agrario, che disegnano le aree a pascolo secondo geometrie piuttosto irregolari, specchio delle vicende legate all'evoluzione della proprietà terriera. Lo sviluppo del layout di impianto è stato condotto con particolare attenzione alla minimizzazione degli impatti su tali elementi; in particolare nessuno dei muretti presenti sarà direttamente interessato dalla posa dei tracker e dei moduli fotovoltaici. Il proposto progetto agrivoltaico, al fine di perseguire la tutela e la salvaguardia dei beni diffusi nel paesaggio agrario prevede una di manutenzione e ripristino, attraverso tecniche costruttive tradizionali, dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento del manufatto. L'indirizzo produttivo e l'uso del suolo delle particelle, oggetto dell'installazione dell'impianto agrovoltaico, non muteranno né qualità né destinazione d'uso del suolo. Le aziende continueranno a svolgere come sempre sia il pascolo che la produzione di fieno per il periodo invernale. La disposizione delle strutture di supporto consente comunque di effettuare sia il pascolo degli animali che lavorazioni e sfalci. La realizzazione del progetto in esame prevede un'occupazione di suolo agricolo" (area a basso valore naturalistico). Il lay-out di impianto è definito in modo da non interessare le aree naturaliformi presenti a distanza dall'impianto.

In merito all'intervisibilità dell'area d'impianto si ribadiscono le analisi riportate al capitolo 7 dell'elaborato denominato Tav RP_Relazione Paesaggistica

[...] Risulta dunque apprezzabile l'intenzione manifestata dalla Proponente di predisporre, lungo i confini delle aree dell'impianto, una fascia verde mitigativa, nonché la realizzazione di inerbimenti a terra nelle aree libere all'interno del perimetro delle particelle catastali coinvolte (cfr. "TAV_E10_PLANIM_IMPIAN_AGRIVOLT_MITIGAZIO"). Tuttavia, si rileva che tale fascia di vegetazione mitigativa proposta, di circa 5 metri di larghezza costituita da tre filari di piante di mirto, non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici, a causa della scarsa altezza, larghezza e densità delle essenze impiantate. A tal proposito si ritiene auspicabile, al fine di schermare il più possibile l'impatto visivo delle strutture fotovoltaiche sia dalle brevi che dalle medio-lunghe distanze, la realizzazione – lungo l'intero perimetro delle aree di impianto – della predetta fascia verde integrata con più filari sfalsati di ulteriori essenze arboree e arbustive sempreverdi tipiche della macchia mediterranea, atte – sin dalla messa a dimora e per tutto l'arco dell'anno - a garantire un effetto schermante adeguato anche in considerazione della massima altezza raggiunta dalle strutture fotovoltaiche in progetto. Per assicurare la sopravvivenza delle specie piantate si ritiene auspicabile la fornitura di un'adeguata irrigazione fino all'attecchimento delle stesse, provvedendo al monitoraggio e alla sostituzione delle piante eventualmente non sopravvissute al trapianto. La fascia verde perimetrale andrà preservata anche dopo la dismissione dell'impianto. Inoltre, appare necessario salvaguardare i muretti a secco presenti nel sito dell'impianto, compresa l'eventuale vegetazione naturale spontanea posta in prossimità agli stessi. [...]

In merito a tale osservazione si precisa che la fascia di mitigazione proposta in progetto e riportata nelle tavole progettuali allegate, è stata aumentata a ml 6,00 nella maggior parte del perimetro d'impianto. Inoltre, in osservanza a quanto esposto nella nota sopra riportata, i filari saranno sfalsati e saranno messe a dimora essenze della tipologia sopra proposta con altezze adeguate alle massime altezze raggiungibili dalle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici.

Sarà assicurata la sopravvivenza delle specie impiantate attraverso l'irrigazione di soccorso e il monitoraggio delle stesse necessario alla sostituzione delle specie non sopravvissute al trapianto.

Tutto il progetto prevede la salvaguardia dei muretti a secco esistenti compresa l'eventuale vegetazione naturale spontanea posta in prossimità degli stessi; tale salvaguardia sarà resa possibile lasciando inalterato l'habitat ad oggi esistente, costituito dai muretti a secco e l'eventuale vegetazione ivi presente. Per tali aspetti fare riferimento alla tavola "Tav_E10_IMPAN_AGRIVOLT_MITIGAZIO" aggiornata alla data del 25.01.2024.

1.8 RIFERIMENTO AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO NOTA PROT. N. 13259 DEL 12/09/2023

1.8.1

[...]

- e) *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 13259 del 12/09/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, premettendo che "... Si deve rilevare che in due aree prossime alla zona in cui è prevista la costruzione dell'impianto in esame sono in progetto altri due impianti fotovoltaici (agrifotovoltaico "Ploaghe" in loc. Sa Tanca Pischinosa - ID_ 9091; agrifotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu - ID_ 9305) e che gli impatti derivanti dalla costruzione dell'impianto in oggetto devono essere valutati considerando quindi anche gli altri due impianti.*

Alla data di stesura della Relazione Paesaggistica risultavano i soli impianti rappresentati nella fig 7.1 pag 85. In merito agli impianti citati nella nota, si specifica che tali impianti, pur ricadenti all'interno dell'areale di impatto potenziale, sono, alla data odierna, ancora in corso di istruttoria nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e pertanto non riscontrabili quali parte del contesto ambientale attuale da considerare in combinazione con l'iniziativa in progetto perché non ancora realizzati.

Ciò premesso, nel ribadire la più ampia disponibilità alla massima collaborazione, appare utile evidenziare che nell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., punto 5, lettera e), viene riportato quanto di seguito:

"al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;

La valutazione dell'effetto cumulativo con proposte progettuali ancora in fase di autorizzazione conducono la valutazione dell'impatto a risultati condizionati da variabili di cui non vi è alla data odierna alcuna certezza.

1.8.2

[...] *Le reti stradali esistenti più vicine all'impianto in progetto sono: la Strada Provinciale n. 96, immediatamente a nord dello stesso, a pochi metri e la Strada Statale 131 Carlo Felice, che transita in prossimità, ad Ovest, della localizzazione del campo fotovoltaico, a circa 900 mdi distanza.*

Si ricorda che il progetto proposto non è assolutamente un "campo fotovoltaico" ma un **impianto agrivoltaico avanzato** in cui vi è la completa sinergia tra attività agro-pastorale e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

1.8.3

L'area di progetto è raggiungibile attraverso strade poderali collegate alla Strada Provinciale n.96. Sotto il profilo paesaggistico e culturale è importante evidenziare la presenza di numerose e significative emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano della frequentazione dell'area dalla

preistoria ai giorni nostri, con alta densità di beni di rilevante interesse culturale anche nell'area circostante e in prossimità dell'impianto: numerosi nuraghi e tombe dei giganti, domus de janas, tracciati viari e insediamenti di epoca romana, chiese e resti di villaggi medievali, oltre a vecchi ricoveri di pastori costruiti in pietra a secco. La presenza di tali elementi contribuisce in modo significativo alla connotazione e definizione del luogo come paesaggio storico-culturale sul quale si esplica e si riconosce ancora oggi il complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali tra i vari siti.

Si sottolinea che nell'area oggetto d'intervento sono presenti esclusivamente Nuraghe, come già ribadito al precedente paragrafo 1.5 del presente documento e muretti a secco, al quale si rimanda per l'evidenza della fattibilità dell'intervento in progetto.

1.8.4

[...] Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo e puramente orientativo, soprattutto in attesa delle integrazioni richieste per la VPIA, comprende i beni dislocati entro 1000 m circa dall'impianto in progetto. Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. [...]

Si faccia riferimento agli elaborati della Relazione Archeologica e della Relazione Paesaggistica, revisionati in data 25.01.2024, entro i quali sono inseriti elementi giustificativi della non interferenza dei beni culturali vincolati con la proposta progettuale presentata.

In particolare, si faccia riferimento ai paragrafi 2.2 e 2.2.1 della Relazione Archeologica e ai paragrafi 2.1, 3.1, 4.1, 4.1.2 e 4.1.3 della Relazione Paesaggistica.

La Relazione Paesaggistica revisionata, inoltre, evidenzia la "Variante Monte Ruiu Comune di Siligo_Sovrapposizione Stralcio Tav 2 Zone di interesse Paesistico Storico ed Artistico" e localizzazione siti archeologici-Aree d'intervento dove si evidenzia che l'area oggetto di impianto non ricade nei perimetri oggetto di tutela ed individuati dalla Tav 2 della variante al PUC. Inoltre viene riportata La Sovrapposizione Assetto Storico Culturale Opere in progetto in cui si evidenzia che il campo agrivoltaico risulta esterno ai perimetri oggetto di tutela.

1.8.5

[...]

ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-]

Di seguito si elencano i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso. L'elenco quindi è da considerarsi puramente orientativo, in attesa delle integrazioni richieste. Area impianto [-]

- 1 m circa da Nuraghe Putturuju (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene);*
- 150 m circa da Nuraghe Morette (impianto potrebbe essere all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)*
- 150 m circa da Nuraghe Santu Filighe*
- 70 m circa da Nuraghe Tranesu (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)*
- 480 m circa da Nuraghe Iscala Ruja*
- 700 m circa da Nuraghe Traversa*

- 700 m circa da Sito pluristratificato di Monte Mannu
 - 1000 m circa da Nuraghe Cunuzattu Cavidotto e Stazione Elettrica
 - 25 m circa da Nuraghe Morette (cavidotto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
 - 380 m circa da Nuraghe Santu Filighe
 - 480 m circa da Nuraghe Tranesu
 - 480 m circa da Nuraghe Traversa
- [...]

Si faccia riferimento agli elaborati della Relazione Archeologica e alla Relazione Paesaggistica, revisionati in data 25.01.2024, entro i quali si evidenzia la non interferenza dell'impianto agrivoltaico con tutti gli elementi elencati nella nota in questione. Per quanto riguarda il Nuraghe Puttu Ruju, si faccia riferimento alla relazione specialistica facente parte del nuovo pacchetto documentale e riguardante esclusivamente il suddetto nuraghe (TAV_RE3_OsservazioniNuraghePuttuRuju).

Inoltre, l'elencazione di tutti "i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso" sottolineano il fatto che tali beni, come riportato negli elaborati integrativi, non sono presenti nell'area interessata dall'impianto agrivoltaico in oggetto.

Per quanto riguarda i percorsi degli elettrodotti interrati e porzioni di viabilità interne, questi interesseranno zone di tutela condizionata, nel rispetto delle norme relative alle stesse zone; infatti tali norme recitano testualmente [...] *in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. [...] Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni.*" Quanto sopra detto è stato già riportato al paragrafo 1.5 della presente al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

1.8.6

[...]

Dall'esame dell'impianto in oggetto, in attesa delle integrazioni richieste, emerge che: - parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici emanufatti di valenza storico-culturale - Comune di Siligo (SS): si attendono le integrazioni richieste per mettere in evidenza quale sia la porzione di agrifotovoltaico localizzata all'interno dei perimetri sopra menzionati; - la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche; - la Stazione Elettrica si localizza a breve distanza dalla Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero; - il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto sia all'agrifotovoltaico "Ploaghe" in loc. Sa Tanca Pischinosa - ID_ 9091, sia all'agrifotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu - ID_ 9305: questa triplicazione dei cavidotti, tutti confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, comporta la crescita esponenziale delle attività di scavo nel sottosuolo, che probabilmente potrebbero essere ridotte prevedendo lo stesso tracciato per i tre impianti.

Si prega di visionare le tavole progettuali revisionate in data 25.01.2024 dalle quali si evince la non interferenza dell'impianto agrivoltaico con i perimetri dei beni evidenziati nella nota e le tematiche affrontate in risposta alle richieste di cui alla stessa nota.

Per quanto riguarda il punto di connessione alla RTN si specifica che, come già evidenziato al paragrafo 1.1 della presente, il preventivo di connessione rilasciato dalla società Terna Spa, prevede che la "centrale venga collegata in antenna a 36 kV con un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/220/150 kV della RTN "Codrongianos". Per i dettagli relativi all'ampliamento 36 kV

della SE Codrongianos si prega di visionare le relative tavole "TAV_E20_OpereDiConnessioneRTN e TAV_E21_RelazioneOpereDiConnessioneRTN". Si specifica che le tavole progettuali sono state adeguate proprio in virtù del futuro ampliamento oggetto di tale relazione.

In ogni caso si specifica che l'ampliamento 36 kV della SE Codrongianos sarà realizzata lontano dalla "Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero" e che la connessione avverrà con elettrodotti completamente interrati e interessanti strade pubbliche già esistenti, senza alcuna edificazione di sorta in prossimità di tale Chiesa.

Per quanto attiene al tracciato dell'elettrodotto interrato di connessione, si sottolinea che la scelta della collocazione della nuova linea interrata proposta è stata fatta comparando le esigenze della pubblica utilità dell'opera con gli interessi sia pubblici che privati ivi interferenti, in armonia con quanto dettato dall'art. 121 del Testo Unico 11/12/1933 n. 1775, ed in particolare in modo tale da:

- [...] arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà private interessate, vagliando la situazione esistente sul fondo da asservire rispetto alle condizioni dei terreni serventi e contigui;
- interessare per lo più terreni già oggetto di infrastrutturazione pregressa a favore delle aree destinate allo sviluppo urbanistico e di particolare interesse paesaggistico ed ambientale;
- [...] ubicare l'intero tracciato dell'elettrodotto interrato in area liberamente accessibile;
- [...] non comportare livelli di inquinamento elettromagnetico alle persone al di sopra dei parametri di legge;
- [...]

L'elettrodotto interrato previsto in progetto interessa strade pubbliche a differenza di quelli citati nella nota sopra che interessano anche proprietà private, venendo meno a uno dei punti sopra indicati; inoltre il percorso dell'elettrodotto previsto in progetto interessa aree oggetto di infrastruttura pregressa (strade esistenti), a differenza di quelli citati nella nota sopra (aree private oggetto di servitù di elettrodotto interrato). Inoltre, l'elettrodotto interrato previsto in progetto interessa aree liberamente accessibili, a differenza di quelli citati nella nota sopra che interessano anche aree che, per essere accessibili, avranno bisogno dell'apposizione di servitù di elettrodotto interrato; posizionare elettrodotti interrati in aree private, inoltre, comporterebbe una riduzione all'utilizzo delle stesse proprio per "non comportare livelli di inquinamento elettromagnetico alle persone al di sopra dei parametri di legge", dato non rilevante nel progetto proposto in quanto gli elettrodotti interrati interessano strade pubbliche.

Visto quanto sopra riportato e appurato che i territori attraversati dagli elettrodotti interrati dei due progetti riportati in nota hanno lo stesso grado di interesse paesaggistico e ambientale di quello proposto nel progetto in oggetto, nel ribadire la più ampia disponibilità alla massima collaborazione, ci si propone di interessare il percorso di connessione riportato nel progetto di cui la presente, anche agli altri due proponenti citati nella nota di cui sopra.

1.8.7

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni [-] Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, già evidenziate nella richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con nota prot. n. 1267 del 25.01.2023 e mai riscontrata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA ...

Per quanto concerne le tematiche relative alla verifica preventiva di interesse archeologico si rimanda al paragrafo 1.2 del presente documento.

In ogni caso, con le presenti controdeduzioni e con le integrazioni e modifiche al progetto che abbiamo trasmesso contestualmente al presente documento abbiamo voluto riscontrare anche la richiesta di integrazioni del 25.01.2023. Si prega quindi di prendere visione del nuovo pacchetto progettuale nella sua interezza.

1.8.8

Considerato quanto enunciato al p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, [...]

Come riportato nel precedente paragrafo 1.8.7 chiediamo di prendere visione delle presenti controdeduzioni e del nuovo pacchetto progettuale, in ogni caso, contestiamo quanto sopra riportato non ritenendo le opere incompatibili con la tutela paesaggistica. Il Proponente si rende disponibile a sottoscrivere un accordo con la Soprintendenza locale al fine di pattuire delle attività concernenti la verifica preventiva di interesse archeologico.

1.8.9

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti territorialmente competente valuta che "... B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: Le opere in progetto non interessano direttamente beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004, almeno per quanto riguarda l'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici. Tuttavia, la perimetrazione esterna dell'area d'intervento, che ricalca la divisione particellare, adibita sulla base degli elaborati progettuali ad attività zootecnica, si estende oltre l'area dei pannelli fotovoltaici e coinvolgerebbe beni paesaggistici tutelati.

La perimetrazione dell'area nelle tavole trasmesse in sede di attivazione della procedura di VIA, aveva lo scopo esclusivo di evidenziare le aree nella titolarità del Proponente e non tutte le predette aree risultavano oggetto di intervento; infatti come ben evidenziato "Le opere in progetto non interessano direttamente beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004, almeno per quanto riguarda l'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici [...]" e lo scopo del progetto era quello di non interessare beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004, sia per le aree interessate dall'impianto agrivoltaico e sia dalle opere di mitigazione. Da qui la revisione delle tavole progettuali che evidenziano esclusivamente le aree oggetto d'intervento. Si prega, per tanto, di valutare esclusivamente l'area d'intervento e non la totalità delle aree nella disponibilità della Proponente.

1.8.10

Dall'inquadramento delle opere è emerso infatti che l'area di progetto includerebbe aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): torrente Riu De S'Adde; inoltre l'area di posizionamento dei pannelli, benché esterna, risulterebbe immediatamente contermini alla fascia di tutela dei 150 m dallo stesso corso d'acqua. In territorio del Comune di Codrongianos il cavidotto interrato interferisce, su strada esistente, con il corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) Riu Mascari e relativa fascia di rispetto di 150 m. Nell'area vasta di progetto, nel raggio di 3 km, si rilevano numerosi altri torrenti: Riu Funtana Ide, a circa 1 km in direzione sud-ovest; Riu Ruzu, a circa 1,2 km in direzione sud; Riu S'Istrampu, a circa 1,5 km in direzione sud-ovest; Rio Fontana, a circa 2 km a sud-est rispetto al campo. Il cavidotto interrato attraverserebbe alcuni corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c). Sono inoltre presenti ulteriori aree tutelate nelle aree contermini: ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. l): le aree vulcaniche di Monte Ruju alla distanza di 600 m (l'area di intervento sarebbe al piede del rilievo), Monte Percia alla

distanza di 850 m, Monte Pubulena alla distanza di circa 2,5 km in direzione nord e l'area vulcanica di Monte Pelau, in direzione sud-ovest a oltre 6 km di distanza dal sito. Sono inoltre presenti nelle aree prossime o contermini a quella di intervento beni di cui all'art.142, 1° comma, lettera m): nuraghe Palaesi e nuraghe Su Laccu. [...]

In merito alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. C) si sottolinea che in merito alla fascia di rispetto di 150 m, trattandosi di un'opera infrastrutturale completamente interrata, realizzata lungo le viabilità asfaltata esistente, senza alcuna modifica dello stato dei luoghi, l'intervento non avrà alcun impatto sui beni paesaggistici e sugli ulteriori contesti paesaggistici. In corrispondenza degli elementi idrici verrà utilizzata la tecnologia trivellazione orizzontale controllata (TOC), tecnologia "no-dig" che permette la posa in opera dei cavi in maniera teleguidata, senza eseguire scavi a cielo aperto. L'intervento quindi non comporta la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia; opere di rimboschimento con specie esotiche; prelievi di sabbia.

Infatti il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, rubricato "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Il D.P.R. n. 31/2017, all'art. 2, rubricato "Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica", prevede che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A nonché quelli di cui all'art. 4"; all' allegato A), il punto A. 15 esenta espressamente, tra l'altro, "... la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi.

Inoltre si esprime riferimento alla nota con prot. n. 13806 del 29.03.2023 (prot. D.G.A. n. 10210 di pari data) del Servizio del Genio civile di Sassari che recita testualmente:

"Si comunica tuttavia, nel merito e in linea generale, che le soluzioni progettuali ipotizzate non fanno emergere particolari criticità dal punto di vista idraulico, evidenziando a titolo indicativo che la tipologia da preferire per il superamento delle interferenze a carico del reticolo di cui sopra, per la costruzione del cavidotto, è quella sub alveo, preferibilmente da eseguirsi con tecnologia cd no-dig o t.o.c. (trivellazione orizzontale controllata). In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza, dalla lettura del progetto non sono mersi elementi che possano avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente".

In merito alla esplicitazione di "Sono inoltre presenti ulteriori aree tutelate nelle aree contermini" sottolineano il fatto che tali beni, come riportato negli elaborati integrativi, non sono presenti nell'area interessata dall'impianto agrivoltaico in oggetto.

Si faccia riferimento agli elaborati della Relazione Archeologica e alla Relazione Paesaggistica, revisionati in data 25.01.2024, entro i quali si evidenzia la non interferenza dell'impianto agrivoltaico con tutti gli elementi elencati nella nota in questione.

Per quanto riguarda i percorsi degli elettrodotti interrati e porzioni di viabilità interne, questi interesseranno zone di tutela condizionata, nel rispetto delle norme relative alle stesse zone; infatti tali norme recitano testualmente [...] *in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. [...] Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni."*

1.8.11

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico e dalle opere connesse ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati nel primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del P.P.R., e l'ambito costiero più vicino risulta essere l'Ambito n. 12 "Monteleone" a circa 13 km dall'impianto. Tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art. 4 c.5 delle relative

Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Le aree interessate dal progetto rientrano tra le Componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale del P.P.R. qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate, colture arboree specializzate" (artt. 28- 29-30 delle NTA) e in parte come "Aree naturali e sub naturali: boschi" (artt. 22-23-24 delle NTA) ...

Come riportato nel par. 4.1.2 dell'elaborato Tav RP Relazione Paesaggistica, rispetto ai Beni Paesaggistici individuati dal PPR ai sensi dell'art. 6 del PPR e in riferimento all' art. 17 relativo all'assetto ambientale, l'areale di studio interferisce con le seguenti componenti ambientali

- a. colture arboree specializzate;
- c. colture erbacee specializzate;

Pertanto non risultano interferenze con "Aree naturali e sub naturali", ("boschi") di cui agli artt. 22, 23 e 24 evidenziate nel parere, sia per il Layout originario (vedasi par.4.1.2 Tav RP) che per quello adeguato. Gli ambiti interferenti vengono normati dalle NTA del PPR ai seguenti articoli

Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale.

Definizione

1. Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.

2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalcibili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.

3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:

- a. colture arboree specializzate;
- b. impianti boschivi artificiali;
- c. colture erbacee specializzate;

Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;


b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

L'analisi dell'interferenze con le Aree ad utilizzazione agro-forestale ai fini della compatibilità dell'intervento dimostra che:

L'area d'impianto insiste su terreni ricadenti in classe di capacità d'uso III-IV aventi le seguenti caratteristiche:

Limitazioni d'uso: Eccesso di scheletro, drenaggio da lento a molto lento, moderato pericolo di erosione
Attitudine ed interventi: Colture erbacee e nelle aree più drenate colture arboree anche irrigue



PUC comune di Siligo-Stralcio Carta geopedologica, della capacità d'uso del suolo e della zonizzazione agricola

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti dal PPR l'impianto proposto risulta costituito da soluzioni agro-zootecniche da integrare nell'areale d'impianto. Le attività sono relative all'individuazione e alla sperimentazione di soluzioni di utilizzo polivalente del suolo per mitigare l'impatto dei grandi impianti FV. Al fine anche di mitigare l'impatto paesaggistico, la scelta della tipologia di agro-forestazione da applicare è ricaduta sui sistemi lineari nelle aree perimetrali all'impianto fotovoltaico in proposta, costituiti da un sesto d'impianto di siepi di mirto e soggetti arborei

La scelta delle cultivar da impiantare all'interno del campo in esame è stata fatta in funzione di diversi fattori tra i quali:

- Caratteristiche pedo-climatiche del sito;
- Larghezza delle fasce coltivabili tra i pannelli;
- Altezza dei pannelli da terra.
- Tradizione agricola

L'impianto -agrivoltaico sarà realizzato su terreni adibiti principalmente al pascolo degli animali e alla produzione di fieno polifita per l'alimentazione degli animali. Gli usi del suolo delle particelle interessate sono stati dedotti dalla scheda di validazione n. 10378169188 del 23/06/2021 per quanto concerne l'azienda "SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PES" e dalla scheda di validazione n. 20361571910 del 07/02/2022 per l'azienda "ASPRONI SEBASTIANO. L'indirizzo produttivo e l'uso del suolo delle particelle, oggetto dell'installazione dell'impianto agrivoltaico, non muteranno né qualità né destinazione d'uso del suolo. Le aziende continueranno a svolgere come sempre sia il pascolo che la produzione di fieno per il periodo invernale. La disposizione delle strutture di supporto consente comunque di effettuare sia il pascolo degli animali che lavorazioni e sfalci procedendo per file, limitando l'intralcio ai mezzi meccanici e ottimizzando i periodi di piena insolazione della vegetazione per ridurre il fabbisogno idrico e gli stress termici. Oltre a ciò, potrà essere comunque effettuato il pascolo. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. Si può affermare, che l'impianto agrivoltaico porterà sicuramente dei benefici al suolo. Si è scelto un set di colture che fosse adatto alla coltivazione nell'areale del sito d'impianto e che avesse uno stretto legame con il territorio. Si rimanda, per la descrizione di dettaglio, allo Studio di Impatto Ambientale allegato alla presente proposta. Si sottolinea che l'intervento previsto in progetto assume caratteri di rilevanza

pubblica economica e sociale e pertanto risulta compatibile con le prescrizioni dell'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR; in base al comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03, infatti, "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

1.8.12

I terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, in agro di Siligo, ricadono in zona agricola E del PUC, sottozona E2a – E2b. ("Sono definite zone agricole quelle parti del territorio destinate ad usi agricoli, alla pastorizia, alla zootecnica, all'itticoltura, all'attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura ed alla coltivazione industriale del legno ivi compresi tutti gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi a tali destinazioni e finalizzati alla valorizzazione dei prodotti ottenuti da tali attività. L'uso e l'edificazione del territorio agricolo persegue le seguenti finalità: valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio; incoraggiare la permanenza delle popolazioni rurali in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente").

Si sottolinea che l'impianto agrivoltaico proposto ha come finalità, oltre alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, proprio le finalità sopra esposte, visto che si ha il coinvolgimento diretto del proprietario del terreno per la prosecuzione delle attività pastorali ad oggi presenti.

1.8.13

"Sottozona E2a- aree di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva caratterizzate per una notevole uniformità colturale". "Sottozona E2b- aree di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva che presentano in certi punti i limiti legati alla roccia affiorante ed alla ridotta profondità del substrato coltivabile"). E' da segnalare la Variante al PUC del Comune di Siligo del 2012 relativa all'area vulcanica del Monte Ruiu, che include anche l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto in esame: "NTA PUC Art.17 bis VINCOLI SPECIALI IN ZONA "E" ("Nel territorio comunale sultavolato di Monte Pealu, e attorno al Monte Ruiu, ... visto il pregio ambientale e naturalistico, sancito pure dalla Legge Regionale n. 31 del 07/06/1989, recante "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale", è vietata la realizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, fatta eccezione per quelli il cui uso risulti strettamente connesso all'attività agricola che, in ogni caso, previo studio specialistico e/o agronomico, dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale").

Come già ribadito nei paragrafi precedenti, si evince dalla Tav 2 (cfr pag 13), allegata alla variante urbanistica del novembre 2012 (vedi risposta al punto precedente 1.5), l'area d'impianto risulta esterna al tavolato attorno al Monte Ruiu e, pertanto, non trova riscontro quanto sopra affermato.

1.8.14

In comune di Codrongianos la Sottostazione elettrica ricadrebbe in Zona E, sottozona E2 – agricola produttiva. B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: [...]

Per quanto concerne la connessione dell'impianto in oggetto alla rete elettrica, questa ha subito una revisione progettuale resasi necessaria a seguito dell'ubicazione della nuova sottostazione a 36 kV alla

quale l'impianto in progetto si dovrà connettere; pertanto si prega di prendere visione delle tavole "TAV_E20_OpereDiConnessioneRTN e TAV_E21_RelazioneOpereDiConnessioneRTN".

1.8.15

[...] Si rileva che all'interno dell'area di impianto o lungo il perimetro sono presenti numerosi beni archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. (elencati nel successivo paragrafo). Per tali beni paesaggistici, già individuati e tipizzati dal PPR, risultano concluse, nel corso delle attività di copianificazione per l'adeguamento al PPR del PUC del Comune di SILIGO, le attività di definizione analitica delle aree di tutela indicate all'art.49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari". Le attività di copianificazione e di analitica definizione delle fasce di tutela integrale e condizionata dei beni hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608- A del 14.07.2021) costituente "l'atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004". Secondo quanto riscontrato nel progetto, si rileva che le opere ricadono all'interno del perimetro della fascia di tutela condizionata del nuraghe "Morette" di cui alla scheda analitica "BP2827", del nuraghe "Tranesu" di cui alla scheda analitica "BP2833", del nuraghe "Putturuju" di cui alla scheda analitica "BP2830" e si rileva in aggiunta che la zona di tutela condizionata del nuraghe "Santu Filighe", di cui alla scheda analitica BP2831, risulta conterminare alla perimetrazione esterna dell'area di progetto a sud-ovest; inoltre interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (ricomprese nell'area d'intervento benché non occupate dalle stringhe di pannelli) e del nuraghe "Putturuju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del P.P.R. Per tali aree l'art. 49 prescrive: "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni 1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". L'area del campo agrivoltaico risulta inoltre confinante con la perimetrazione dell'area dei conii vulcanici del Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu" istituito con Decreto Assessorato Difesa Ambiente n.18 del 18 gennaio 1994: a tal fine si richiamano l'art. 33 e l'art.36 delle NTA del PPR, relative al "Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali".

[...]

Si prega di prendere visione del paragrafo 1.5 del presente documento quale controdeduzione a questo punto.

1.8.16

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, l'area delimitata quale sito di intervento ricade all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata, definite nell'ambito delle attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del P.P.R: del

nuraghe "Morette", menzionato nel Repertorio del PPR con il codice n. 4362, posto a Nord dell'area interessata dalle opere, di cui alla scheda analitica BP2827 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo; del nuraghe "Tranesu", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4370, posto centralmente alle due aree del campo fotovoltaico ubicate nella porzione Sud-Est, di cui alla scheda analitica BP2833 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo; del nuraghe "Putturaju", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4364, posto a ovest dell'area interessata dalle opere, di cui alla scheda analitica BP2830 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo (sulla base della cartografia del PUC del Comune di Siligo e della scheda BP2830 lo stesso risulta, rispetto alla cartografia del PPR, all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, ancor più prossimo all'area interessata dalle opere). Si precisa che l'area del parco agrivoltaico interessa la fascia di lunghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (per quanto riguarda il solo perimetro esterno dell'area d'intervento) e del nuraghe "Putturaju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto dagli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. Inoltre si deve considerare la prossimità dell'area di intervento al nuraghe "Santu Filighe", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4368, posto immediatamente a Sud-Ovest delle aree del campo fotovoltaico.

Nel contesto territoriale interessato dalle opere sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all'area d'impianto (per l'elenco completo si rimanda alla istruttoria relativa al patrimonio archeologico): [...]

Si prega di prendere visione del paragrafo 1.5 del presente documento e delle Relazioni Archeologiche e Paesaggistiche revisionate in data 25.01.2024 per le controdeduzioni a questo punto.

1.8.17

Sempre nell'ambito delle attività di censimento effettuata dal Comune in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale, sono stati considerati ulteriori elementi, di natura architettonica o identitaria, non rientranti attualmente tra i beni del Repertorio 2016, ma per i quali la documentazione prodotta dal Comune costituirà la base di valutazione per l'individuazione di nuovi beni paesaggistici e identitari da inserire nel PPR. Tra gli elementi individuati si segnalano quelli più prossimi all'area di intervento: [...]

Per quanto riguarda la mera elencazione, non nota alla scrivente, di "ulteriori elementi, di natura architettonica o identitaria, non rientranti attualmente tra i beni del Repertorio 2016, ma per i quali la documentazione prodotta dal Comune costituirà la base di valutazione per l'individuazione di nuovi beni paesaggistici e identitari da inserire nel PPR [...]", non noti alla scrivente, al proponente risulta che, sulla base delle cartografie disponibili, tali beni non sono presenti nell'area interessata dall'impianto agrivoltaico di cui trattasi: sono esterni alle previste fasce di rispetto.

Si riporta un estratto cartografico dei beni indicati con l'evidenza della non interferenza dell'impianto proposto con gli stessi.




Rappresentazione, su ortofoto, dell'area d'impianto con i beni tutelati elencati e la non interferenza dagli stessi beni

1.8.18

Per quanto riguarda l'assetto ambientale è da segnalare la presenza del "Riu Giuncos", cartografato nel PPR, a ovest dell'area su cui si estenderà l'impianto, per il quale la RAS – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio afferma che l'area di impianto sia esterna alla fascia dei 150 m da tale bene vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., mentre dalle verifiche effettuate sulla cartografia del Geoportale Sardegna lo stesso risulta essere situato ad una distanza inferiore ai 100 m dal campo fotovoltaico e contiguo alla perimetrazione esterna dell'area d'intervento; tale circostanza richiederebbe approfondimenti.


Quanto affermato dal RAS risulta corretto in quanto la cartografia del Geoportale sopra richiamata evidenzia, nel tematismo "Impianti FER – Aree non idonee", anche gli elementi idrici con fascia di rispetto di 150 ml, il tutto come di seguito riportato:

Nel seguito un estratto della "Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020" con sovrapposizione (in verde dell'area d'impianto).




Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in verde, l'area d'intervento che non interferisce con le fasce di rispetto di 150 ml

Riprova a quanto sopra affermato è la visualizzazione dello strato informativo "Fascia di 150 ml dai fiumi" – file .shp – scaricabile dal sito "Sardegna Geoportale – scheda metafato – percorso web: https://webgis2.regione.sardegna.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/R_SARDEG:393f76de-6c16-4c1d-93d0-0d8bbeeb075d", dal quale si ottiene la visualizzazione di seguito riportata (importazione del file .shp):




Planimetria su base ortofoto dell'area d'impianto agrivoltaico con assenza d'interferenze con le fasce di rispetto di 150 ml dai fiumi

La non interferenza dell'impianto agrivoltaico proposto si ha anche per quanto riguarda l'elettrodotto interrato di connessione, come evidenziato nella figura seguente:



Planimetria su base ortofoto dell'area d'impianto agrivoltaico e dell'elettrodotto di connessione interrato con assenza d'interferenze con le fasce di rispetto di 150 ml dai fiumi

Ciò premesso, nel ribadire la più ampia disponibilità alla massima collaborazione, comunque si è considerata una fascia di ml 150 dal “Riu Giuncos” e si è rimodulato l’impianto agrivoltaico come da nuove tavole di progetto e come di seguito evidenziato:



Planimetria su base ortofoto dell’area d’impianto agrivoltaico con assenza d’interferenza con la fascia di rispetto elaborata dal MIC di 150 ml dal corso d’acqua “Riu Giuncos”

1.8.19

Inoltre, è da segnalare la presenza in prossimità dell’area su cui si estenderà l’impianto, per quanto non direttamente interessato, di un bene paesaggistico ambientale cartografato nel PPR: il Riu De S’Adde Manna, situato a circa 1 km dall’impianto in direzione nord-ovest, e dei Monumenti Naturali del Monte Ruju e del Monte Percia a circa 200 m a nord. Inoltre nell’area vasta sono presenti ulteriori beni paesaggistici di natura ambientale: il Riu Lasari a 3 km a ovest dell’impianto; il Riu Runaghe e il Riu Cabu De Abbas a 3 km a nord-est dell’impianto; il Riu Alinos a 3,5 km a sud-est dell’impianto; il Riu Badde Ulumu in direzione ovest e il Riu Fontana Janna in direzione sud a circa 4,5 km dall’impianto; il bacino del Lago del Bidighinzu alla distanza di circa 7,5 km a sudovest dell’impianto; l’area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, ad una distanza di circa 3 km in direzione sud-ovest; l’area vulcanica di Monte Pubulena in direzione nord-ovest a oltre 2 km di distanza dal sito. Si rileva inoltre l’interferenza dell’elettrodotto di connessione con alcuni elementi idrici: Riu De S’Adde Manna e Riu Mascari e relativa fascia di rispetto.

Come già ampiamente controdedotto nei precedenti paragrafi, nessuno dei beni elencati nella nota interferisce con l’impianto agrivoltaico proposto, essendo, gli stessi, posizionati a notevole distanza (km evidenziati nella nota) dall’area d’impianto. Per il Monte Ruju (e il Monte Percia ubicato ancora più a nord, nord-ovest del monte Ruju), vale quanto detto nei paragrafi precedenti, in particolar modo al paragrafo 1.5 e le analisi riportate nella Relazione Paesaggistica.

1.8.20

Nell’area di posizionamento dei pannelli dell’impianto, non è presente una perimetrazione di aree percorse dal fuoco, tuttavia nei terreni contigui, che rientrano nella perimetrazione particellare

dell'area interessata agli interventi, sono presenti numerose aree percorse da incendi, datate nel 2013, 2014, 2017 e 2021.

Si veda tavola TAV_RE4_StudioAreePercorseDalFuoco dalla quale è possibile desumere che nonostante l'area di impianto ricada nella perimetrazione di aree percorse dal fuoco, l'impianto interessa un soprassuolo identificato come "altro" e non "boschi" o "pascolo".

1.8.21

In merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000 ed in particolare alle ZPS, nell'intorno del sito di intervento (in un raggio di 10 km) sono presenti aree a protezione speciale, censite come: ZPS ITB013048 "Piana di Ozieri, Mores, Ardana, Tula e Oschiri" a circa 5 km a est e SIC ITB012212 "Sa Rocca Ulari" a 8,5 km a Sud. Inoltre, si rileva un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna", a circa 3 km a sud-ovest.

Giova sottolineare che l'impianto proposto non interferisce in alcun modo sia con le aree inserite nella Rete natura 2000 e sia con tutte le aree elencate nella nota di cui sopra; lo stesso impianto proposto non produce impatti significativi su di esse, data la natura dell'opera, l'integrazione con il territorio e la sua posizione rispetto ad esse.

Data la distanza e la natura delle opere si può ragionevolmente affermare che il progetto non avrà incidenza significativa sul Sito Natura 2000.

1.8.22

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

All'interno dell'area in esame o nelle aree contigue non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, compresi i centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Codrongianos:

- Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario (D.M. del 04.03.1991);*
- Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento (D.M. del 10.03.1994);*
- Ex Monte Granatico (D. 140 del 24.11.2006);*
- Stabilimento acque Minerali San Martino (D. 113 del 31.01.2020);*


- nel Comune di Ploaghe:

- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (D.M. del 10.06.1987) a 220 m circa dalla Sottostazione Elettrica;*
- Chiesa di Sant'Antimo (D.M. del 19.06.1995) a circa 170 metri dalla Sottostazione Elettrica; Camposanto Vecchio (D.Co.Re.Pa.Cu. n.10 del 10.02.2019);*
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (D.Co.Re.Pa.Cu. n. 44 del 29.06.2022) a 100 m circa da dalla Stazione Elettrica;*

- nel Comune di Florinas:

- Chiesa di San Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994);*

Come già ribadito precedentemente, in particolare al paragrafo 1.1 del presente documento, la connessione non avverrà più nel Comune di Codrongianos ma nel Comune di Ploaghe come di seguito evidenziato e come è possibile desumere più approfonditamente nelle tavole "TAV_E20_OpereDiConnessioneRTN e TAV_E21_RelazioneOpereDiConnessioneRTN" nelle quali sono riportati i dettagli e gli studi della connessione dell'impianto alla rete elettrica.




Planimetria su base ortofoto dell'area d'impianto agrivoltaico e dell'elettrodotto di connessione interrato con punto di connessione nel comune di Ploaghe.

Si specifica che la revisione delle tavole già riporta tale nuovo percorso di connessione alla rete elettrica. Si sottolinea che, in ogni caso, la connessione avverrà con elettrodotti interrati su strade esistenti senza alcuna opera fuori terra e con tecnologia "no-dig" o perforazione teleguidata nelle interferenze con sistemi idrici.

Si fa presente, inoltre, che l'impianto proposto non interferisce minimamente con i beni elencati nella nota e sopra riportati.

Si riporta un'immagine con rappresentata l'area di progetto e i beni sopra elencati dalla quale si evince la non interferenza dell'impianto proposto con i suddetti beni.



Rappresentazione, su ortofoto, dell'area d'impianto con i beni tutelati elencati e la non interferenza dagli stessi beni


1.8.23

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004: Risulta dalla documentazione di progetto (TAV_ E5_ IMPIANTO BASE_ CTR) la presenza di un bene architettonico tutelati ope legis all'interno delle aree oggetto di intervento: la fontana denominata "Sa Fontana 'e s'Ungia" nella parte ovest dell'area di impianto, che risulta interna alla perimetrazione dell'area di impianto ma esterna rispetto all'area di ubicazione dei campi fotovoltaici.

Inoltre, nelle aree di impatto potenziale sono presenti la chiesa bizantina di Santa Maria di Bubalis (nota come Nostra Signora di Mesumundu), le case cantoniera denominate "Figu Ruja" in direzione ovest e "Monte Santo" in direzione sud, l'azienda e Casa S'Aspru; e numerose fontane tra cui: Funtana Zuighe, Funtana Pubulos, Funtana Bistia, Funtana Cagada, Funtana De Ciddi, Funtana de Sos Cunuzados Bezzos, Funtana S'Abba Uddi, Funtana di Bidda Noa, Funtana Sunighe, Funtana 'e Altu, Funtana Ide, la Funtana S'ispadularzu, Funtana Frades Casos, Funtana Filighe Areste, Funtala Tunele. Tante altre anche lungo il tracciato del cavidotto e in prossimità della Stazione Terna: Funtana Meraia, Funtana Sinnadorzu, Funtana Bainzu Ascu, Funtana S'ispagnolu, Funtana Zuseppe Padre, Funtana Carchinadas, Funtana Maria Farina, Funtana 'Ide, Funtana Baiolis e Funtana Palaesi.

Si precisa che l'area d'impianto non interferisce con i beni sopra riportati in quanto la perimetrazione dell'area riportata negli elaborati era finalizzata esclusivamente ad indicare l'area nella disponibilità del Proponente e non l'indicazione dell'area oggetto d'intervento; infatti, le superfici destinate alla perimetrazione dell'impianto agrivoltaico, riportata comunque su tutti gli elaborati, si riferisce solo a quelle ubicate al di fuori dei beni tutelati. A riprova di quanto sopra detto, si sono revisionate le tavole progettuali, indicando esclusivamente le aree oggetto d'intervento, non considerando quelle nella disponibilità del Proponente.

Dalla figura seguente si evidenzia che la fontana denominata "Sa Fontana 'e s'Ungia", risulta esterna al perimetro dell'area d'intervento.



Variante Monte Ruiu Comune di Siligo_Sovrapposizione Stralcio Tav 2 Zone di interesse Paesistico Storico ed Artistico e localizzazione siti archeologici-Are d'intervento

1.8.24

[...]

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: Come precisato nel paragrafo B.1.1.d, per quanto riguarda l'assetto ambientale del P.P.R, l'area d'intervento presenta come componenti di paesaggio a valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale – Colture erbacee specializzate e Culture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte "Aree naturali e sub naturali: boschi" (artt. 22-23-24 delle NTA): la realizzazione dell'intervento contrasterebbe con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti in tali articoli del P.P.R, sopra esplicitati.

Come riportato nel par. 4.1.2 dell'elaborato Tav RP Relazione Paesaggistica, rispetto ai Beni Paesaggistici individuati dal PPR ai sensi dell'art. 6 del PPR e in riferimento all' art. 17 relativo all'assetto ambientale, l'areale di studio interferisce con le seguenti componenti ambientali

- a. colture arboree specializzate;
- c. colture erbacee specializzate;

Pertanto non risultano interferenze con "Aree naturali e sub naturali", ("boschi") di cui agli artt. 22, 23 e 24 evidenziate nel parere, sia per il Layout originario (vedasi par.4.1.2 Tav RP) che per quello adeguato

Gli ambiti interferenti vengono normati dalle NTA del PPR ai seguenti articoli

Art. 28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale.

Definizione

1. Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.
2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.
3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:
 - a. colture arboree specializzate;
 - b. impianti boschivi artificiali;
 - c. colture erbacee specializzate;

Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

- a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
- b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;


c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

L'analisi dell'interferenze con le Aree ad utilizzazione agro-forestale ai fini della compatibilità dell'intervento dimostra che:

L'area d'impianto insiste su terreni ricadenti in classe di capacità d'uso III-IV aventi le seguenti caratteristiche:

Limitazioni d'uso: Eccesso di scheletro, drenaggio da lento a molto lento, moderato pericolo di erosione

Attitudine ed interventi: Colture erbacee e nelle aree più drenate colture arboree anche irrigue



PUC comune di Siligo-Stralcio Carta geopedologica, della capacità d'uso del suolo e della zonizzazione agricola

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti dal PPR l'impianto proposto risulta costituito da soluzioni agro-zootecniche da integrare nell'areale d'impianto. Le attività sono relative all'individuazione e alla sperimentazione di soluzioni di utilizzo polivalente del suolo per mitigare l'impatto dei grandi impianti FV. Al fine anche di mitigare l'impatto paesaggistico, la scelta della tipologia di agro-forestazione da applicare è ricaduta sui sistemi lineari nelle aree perimetrali all'impianto fotovoltaico in proposta, costituiti da un sesto d'impianto di siepi di mirto e soggetti arborei

La scelta delle cultivar da impiantare all'interno del campo in esame è stata fatta in funzione di diversi fattori tra i quali:

1. Caratteristiche pedo-climatiche del sito;
2. Larghezza delle fasce coltivabili tra i pannelli;
3. Altezza dei pannelli da terra.
4. Tradizione agricola

L'impianto -agrivoltaico sarà realizzato su terreni adibiti principalmente al pascolo degli animali e alla produzione di fieno polifita per l'alimentazione degli animali. Gli usi del suolo delle particelle interessate sono stati dedotti dalla scheda di validazione n. 10378169188 del 23/06/2021 per quanto concerne l'azienda "SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PES" e dalla scheda di validazione n. 20361571910 del 07/02/2022 per l'azienda "ASPRONI SEBASTIANO. L'indirizzo produttivo e l'uso del suolo delle particelle, oggetto dell'installazione dell'impianto agrivoltaico, non muteranno né qualità né destinazione d'uso del suolo. Le aziende continueranno a svolgere come sempre sia il pascolo che la produzione di fieno per il periodo

invernale. La disposizione delle strutture di supporto consente comunque di effettuare sia il pascolo degli animali che lavorazioni e sfalci procedendo per file, limitando l'intralcio ai mezzi meccanici e ottimizzando i periodi di piena insolazione della vegetazione per ridurre il fabbisogno idrico e gli stress termici. Oltre a ciò, potrà essere comunque effettuato il pascolo. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. Si può affermare, che l'impianto agrivoltaico porterà sicuramente dei benefici al suolo. Si è scelto un set di colture che fosse adatto alla coltivazione nell'areale del sito d'impianto e che avesse uno stretto legame con il territorio. Si rimanda, per la descrizione di dettaglio, allo Studio di Impatto Ambientale allegato alla presente proposta. Si sottolinea che l'intervento previsto in progetto assume caratteri di rilevanza pubblica economica e sociale e pertanto risulta compatibile con le prescrizioni dell'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR; in base al comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03, infatti, "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

1.8.25

Diversamente da quanto indicato negli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 98), dove si attesta che "Relativamente ai Beni Paesaggistici PPR, solo il tracciato del cavidotto interrato interferisce con Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee...

Relativamente ai Beni Identitari PPR, in prossimità dell'area di impianto non insistono beni identitari", le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e come di seguito specificato, segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134 del D.lgs 42/2004:

- aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) "fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" del D.lgs. citato, in quanto parzialmente ricadenti nella fascia dei 150 m dal torrente "Riu Giuncos" a ovest della zona in esame, individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R.;

*- l'area di progetto ricade all'interno di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): torrente Riu De S'Adde. Infatti la perimetrazione esterna dell'area d'intervento (indicata con il colore blu in TAV_ E6_ IMPIANTO_ BASE_ ORTOFOTO), che riprende la divisione particellare, adibita in progetto ad attività zootecnica, si estende oltre l'area del campo fotovoltaico e coinvolge beni paesaggistici vincolati. Peraltro, l'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici, per quanto risulti all'esterno, è **contermine** alla medesima fascia di tutela dei 150 m dal corso d'acqua, vincolata paesaggisticamente.*

Si faccia riferimento a quanto contro dedotto al paragrafo 1.8.18 del presente documento.

1.8.26

- aree con presenza di numerosi beni storico-archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano direttamente interessati dall'intervento: Il nuraghe "Putturuju" posto immediatamente a ovest, all'interno della perimetrazione dell'area interessata dalle opere, il nuraghe Tranesu, posto a sud-est delle opere, il nuraghe "Morette", posto a nord dell'area d'intervento e il nuraghe "Santu Filighe" posto a sud-ovest delle opere. L'area del parco fotovoltaico inciderebbe direttamente sulle fasce di tutela condizionata analiticamente

perimetrata nell'ambito delle attività di Copianificazione del PUC del Comune di Siligo ai sensi dell'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR per le aree inserite nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR, come sopra meglio specificato. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle schede, si rileva infatti che le opere ricadono parzialmente all'interno della zona di tutela condizionata del Nuraghe "Morette", (in merito al solo perimetro delle particelle catastali coinvolte), nonché "del Nuraghe "Tranesu" e del Nuraghe "Putturuju", (per quanto riguarda anche il campo fotovoltaico). Si rileva in aggiunta che la zona di tutela condizionata del nuraghe "Santu Filighe", risulta conterminare alla perimetrazione esterna dell'area di progetto a sud-ovest.

- Inoltre interessano la fascia di salvaguardia di larghezza pari a 100 m, a partire dal perimetro più esterno della zona a tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (per quanto riguarda il solo perimetro esterno dell'area d'intervento) e del nuraghe "Putturuju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), aree assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.143 del codice e 49 comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. (Si mette in evidenza infatti che, sulla base della scheda BP2830, il nuraghe "Putturuju risulta essere traslato, rispetto alla cartografia del PPR, verso est all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, ancor più prossimo all'area interessata dalla posa dei pannelli fotovoltaici). [...]

Si faccia riferimento a quanto contro dedotto al paragrafo 2.1 del presente documento.

1.8.27

Data la presenza nella zona interessata dal campo fotovoltaico di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., che rappresentano aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, per quanto la società proponente ritenga che "L'areale di studio si localizza rispettando il buffer di 100 m dalle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale ...;" (Relazione paesaggistica, pag. 31), che "la distanza dall'impianto non rappresenta un fattore di rischio archeologico" (Sintesi non Tecnica, pag. 55), e ancora che "rispetto ai beni paesaggistici individuati nel PPR nel sito in cui sorge l'impianto non vi sono interferenze con il progetto" (Relazione paesaggistica, pag. 23), per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici di competenza, si è accertato che la realizzazione delle opere in esame, così come attualmente previste, causerebbe l'interessamento della fascia tutelata dei 150 metri dai già menzionati fiumi e l'interferenza con la perimetrazione della tutela regolamentata dalla copianificazione e della fascia di salvaguardia di 100 metri da alcuni di tali beni fino ad adeguamento dei Piani urbanistici. E' evidente che se anche le stringhe fotovoltaiche non ricadessero direttamente sulle aree tutelate paesaggisticamente sopra indicate, ma fossero solo ricomprese nell'area di intervento più ampia, sugli ambiti tutelati dovrebbero comunque essere realizzate le opere di installazione della recinzione, la fascia di mitigazione, l'impianto di illuminazione, interventi sulla vegetazione, installazione di cabine di campo, ecc, tutti interventi che modificherebbero sostanzialmente lo stato dei luoghi e dovrebbero essere comunque sottoposti a specifica autorizzazione paesaggistica. Considerata tuttavia la natura delle opere in progetto, è già possibile attestare la non conformità delle opere con la tutela paesaggistica dei beni interessati. Un progetto d'impianto su quest'area dovrebbe dunque prioritariamente includere una rimodulazione completa del campo fotovoltaico, escludendo così l'interessamento delle aree vincolate menzionate. [...]

Come precedentemente esposto il layout di progetto è stato revisionato per eliminare ogni interferenza citata al presente punto. Si prega di visionare le nuove tavole progettuali e le nuove relazioni specialistiche.

1.8.28

Allo stato attuale il progetto non è dunque conforme alle norme di tutela e alle Norme di attuazione del P.P.R. e le opere in progetto inciderebbero in modo fortemente negativo sui beni paesaggistici tutelati sia per le alterazioni direttamente prodotte sui luoghi con l'inserimento di elementi incongrui e dissonanti rispetto ai valori da tutelare, sia per la frapposizione di tali elementi incongrui sulle visuali da e verso i beni. Inoltre, per quanto come dichiarato "L'areale di studio risulta esterno ad aree di notevole interesse pubblico" (Relazione paesaggistica, pag. 97), le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risulterebbero, per quanto verificato, chiaramente visibili dall'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, denominata "Su Nuraghe", nel comune di Siligo (vincolo D.M. 16.09.1970). Dal belvedere, infatti, si gode la vista dell'ampia vallata sulla quale sarebbe posizionato l'impianto, e questo costituirebbe un elemento di forte alterazione e compromissione del "quadro naturale" richiamato nel Decreto Ministeriale.


Come riportato nel par. 4.1.2 dell'elaborato Tav RP Relazione Paesaggistica, rispetto ai Beni Paesaggistici individuati dal PPR ai sensi dell'art. 6 del PPR e in riferimento all' art. 17 relativo all'assetto ambientale, l'areale di studio interferisce con le seguenti componenti ambientali

a. colture arboree specializzate;

c. colture erbacee specializzate;

Pertanto non risultano interferenze con "Aree naturali e sub naturali", ("boschi") di cui agli artt. 22, 23 e 24 evidenziate nel parere, sia per il Layout originario (vedasi par.4.1.2 Tav RP) che per quello adeguato risultando dunque conforme alle NTA del PPR.

In merito all'intervisibilità dell'areale di studio che risulterebbe chiaramente visibili dall'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, denominata "Su Nuraghe", nel comune di Siligo (vincolo D.M. 16.09.1970) si riporta di seguito la mappa di intervisibilità verosimile eseguita dal belvedere in esame. L'analisi evidenzia come solo una porzione dell'impianto pari a circa 10,00 ha, circa 1/3 dell'area scelta per la posa dei pannelli ,risulta chiaramente visibile in totale assenza di ostruzioni antropiche .



Mappa di intervisibilità verosimile eseguita dal belvedere Su Nuraghe

1.8.29

Per quanto attiene al cavidotto, limitatamente a tali opere, si rileva che una parte del tracciato dello stesso, ricade all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ... Nella proposta progettuale dell'impianto agro-fotovoltaico in esame, la valutazione dell'impatto visivo, e in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, ha riguardato un buffer di circa 5 km, necessario anche per l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e per una corretta relazione tra impianto proposto e le caratteristiche peculiari del contesto. Sulla base della documentazione trasmessa (Relazione paesaggistica, pag. 84) la visibilità dell'impianto risulterebbe maggiormente marcata da alcuni punti: dal Monte Ruiu (classe di intervisibilità alta), da cui "l'osservatore... vedrà la quasi totalità della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche" seppure "l'areale di visibilità ricadente in classe di visibilità alta... ricade in porzioni del territorio poco fruite (aree boscate)" e "al di fuori degli ambiti capaci di generare una osservazione privilegiata del paesaggio"; dalla SP 96 da cui "circa la totalità dell'area oggetto di intervisibilità ricade prevalentemente nelle classi 3-4 (basso, media): l'osservatore.. vedrà non oltre il 50% della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche". A tale proposito si sottolinea che le simulazioni fotografiche riportate nel progetto sono realizzate dai punti di visuale distanti dall'area di intervento (nessuna da punti di osservazione elevati) o con schermature che non consentono la visuale diretta sull'area di impianto, o con la schermatura costituita dalle stesse opere di mitigazione proposte. A tale proposito è evidente nelle simulazioni prodotte che le stesse opere di mitigazione, costituite dal filare geometrico di arbusti della macchia mediterranea e alberature, stagliandosi in modo rigido e innaturale su campi coltivati o a pascolo, sull'ambiente naturale caratterizzato da corsi d'acqua, beni archeologici, sugherete e vegetazione arbustiva naturalmente distribuite, recinti di muri a secco, rilievi vulcanici, costituirebbero un ulteriore elemento di contrasto e intrusione nel contesto. Si segnala ancora che non sono in alcun modo considerati e illustrati nelle simulazioni di progetto tutte le opere previste, quali cabine elettriche e di campo, deposito prefabbricato, viabilità, pali di illuminazione, ecc., non meno invasive e dissonanti della distesa di pannelli fotovoltaici. E si deve anche tenere conto della schermatura che la fascia di mitigazione e i volumi prefabbricati costituirebbero nelle visuali pubbliche verso i beni archeologici presenti nell'area di impianto e nelle aree contermini, o verso il rilievo vulcanico e la singolarità geologica costituita dal dicco lavico. L'impatto prioritariamente considerato da questa Soprintendenza nella presente istruttoria riguarda l'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), del quadro visivo complessivo e delle diverse componenti del paesaggio circostante, che sarebbe determinata dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto (di 91 Ha di estensione),

In merito al tracciato di connessione si ribadisce che trattandosi di un'opera infrastrutturale completamente interrata, realizzata lungo le viabilità esistente, senza alcuna modifica dello stato dei luoghi, l'intervento non avrà alcun impatto sui beni paesaggistici e sugli ulteriori contesti paesaggistici. In corrispondenza degli elementi idrici verrà utilizzata la tecnologia trivellazione orizzontale controllata (TOC), tecnologia "no-dig" che permette la posa in opera dei cavi in maniera teleguidata, senza eseguire scavi a cielo aperto. L'intervento quindi non comporta la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia; opere di rimboschimento con specie esotiche; prelievi di sabbia. Infatti il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, rubricato "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Il D.P.R. n. 31/2017, all'art. 2, rubricato "Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica", prevede che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A nonché quelli di cui all'art. 4" all' allegato A. Il punto A. 15 esenta espressamente, tra l'altro, "... la realizzazione e

manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali.

In merito alle foto simulazioni quest'ultime sono state eseguite dai punti di vista dinamici privilegiati ricadenti nell'ambito d'intervento dai quali non risultano visibili e quindi non considerati nella costruzione della scena i volumi tecnici previsti nel layout d'impianto. Si implementano le fotosimulazione con altra eseguita dal punto di vista statico privilegiato rappresentato dal belvedere Su Nuraghe (vedasi Tav RP Relazione paesaggistica integrata)

Il paesaggio conserva tutt'ora una spiccata connotazione agropastorale, con la distribuzione lineare dei caratteristici muretti a secco, beni diffusi nel paesaggio agrario, che disegnano le aree a pascolo secondo geometrie piuttosto irregolari, specchio delle vicende legate all'evoluzione della proprietà terriera. Lo sviluppo del layout di impianto è stato condotto con particolare attenzione alla minimizzazione degli impatti su tali elementi; in particolare nessuno dei muretti presenti sarà direttamente interessato dalla posa dei moduli fotovoltaici Il proposto progetto agrivoltaico, al fine di perseguire la tutela e la salvaguardia dei beni diffusi nel paesaggio agrario prevede una di manutenzione e ripristino, attraverso tecniche costruttive tradizionali, dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento del manufatto. Tali elementi lineari inoltre costituiscono un utile riferimento progettuale per la costituzione dei bordi dall'area d'intervento, in linea con i caratteri del paesaggio e con la tradizione costruttiva in quanto struttura ricorrenti, propri di un mosaico agricolo che interessa un territorio più ampio. È questo un assetto che deriva da una lunga tradizione agro/pastorale che ha nel tempo fortemente manipolato questo territorio e le cui ragioni derivano da necessità funzionali strettamente legate a questa campagna. Le opere di mitigazione proposte partono da questa lettura come questo presupposto progettuale, individuando una matrice prioritaria con cui conformare gli schermi vegetali e i diaframmi di mascheramento i quali a questo punto non saranno solo dei dispositivi per nascondere "un paesaggio sporco", ma saranno gli elementi di un "assetto vero", un elemento della tradizione e quindi un valore del paesaggio, funzionale a conformare, secondo una tradizione specifica locale e regionale, la costruzione del paesaggio agrario, che qui si manifesta come un sistema stratificato di maglie poderali, marcate da muretti a secco accompagnati da vegetazione (filari, siepi campestri, alberi isolati e macchie arbustive e arboree. La necessità delle opere di mitigazione è quindi occasione, in questo caso, di consolidare un disegno agrario che si perpetua da tempo in questi territori proprio attraverso il disegno del bordo

Si sottolinea infine che l'area d'impianto non sono 91 ha ma circa 34 ha in quanto i 91 sono gli ettari disponibili al Proponente e 34 ha è la superficie oggetto d'intervento

quale nuovo elemento in grado di compromettere e trasformare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico ed identitario esistente in un'area, peraltro, particolarmente sensibile dal punto di vista naturale e ricca di testimonianze di beni storico-culturali e di beni identitari. Si rileva che la visibilità del campo fotovoltaico è particolarmente elevata in alcuni tratti, non analizzati nello studio di progetto, soprattutto nelle arterie poste in prossimità (in particolare dalla SP 96, SP 131 e dalle Strade locali), da aree di notevole interesse pubblico tutelate come il belvedere di Su Nuraghe a Siligo e dai vari punti di osservazione accessibili al pubblico esistenti sui rilievi collinari e sulle formazioni vulcaniche, considerata anche la particolare orografia del contesto considerato. L'impianto fotovoltaico e le opere connesse determinerebbero inoltre la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di elevato pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica. In merito a queste ultime non può essere trascurata l'incidenza fortemente negativa degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati del tutto incongrui e privi di

qualità architettonica) sui beni paesaggistici e culturali contigui o comunque prossimi al sito di impianto. Inoltre all'interno dell'area di intervento sono presenti numerosi recinti delimitati da muri a secco, che costituiscono importanti marcatori del paesaggio identitario e che dovrebbero essere necessariamente sacrificati per la realizzazione dell'impianto.

Si vuole ribadire che il progetto proposto risulta essere un agrivoltaico, cioè un'area agricola alla quale è associato un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare; la natura agricola dell'area (nel caso in esame pastorizia come prosecuzione dell'attività esistente) non viene meno anzi produrrà vantaggi non indifferenti, il tutto evidenziato nell'elaborato "Relazione Agronomica". Tale sistema, insieme alle opere di mitigazione previste, non altereranno l'attuale connotazione dei luoghi, sia perché l'intero sistema previsto risulta sinergico all'attuale panorama paesaggistico e sia perché tale situazione permette una diversificazione degli habitat presenti.

In merito all'analisi di intervisibilità si rimanda integralmente al cap 7 della Relazione Paesaggistica integrata con l'analisi di visibilità eseguita dal punto di vista statico privilegiato rappresentato dal belvedere Su Nuraghe


Per quanto riguarda il collegamento all'ampliamento della Stazione TERNA di Codrongianos, il progetto indica il tracciato del cavidotto fino all'area ovest della stazione TERNA esistente, in posizione che disterebbe solo 100 metri dal bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero e soli 170 metri dal bene architettonico Chiesa di Sant'Antimo: si segnala che per il progetto "SARDEGNA (Prov. di Sassari; Comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura), TOSCANA (Prov. di Livorno; comuni di Piombino, San Vincenzo e Suvereto): SA.CO.L3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica - Italia (opere in territorio italiano) [ID VIP: 4811]", questo Ministero ha espresso parere favorevole con nota protocollo MIC|MIC_ DG-ABAP_ SERV V|16/09/2021|0030773-P solo a seguito di modifica al progetto originario, che prevedeva il posizionamento della Stazione Utenza da realizzarsi nella medesima area proposta per il collegamento nel presente progetto, e il progetto infine approvato prevede l'ubicazione della nuova Stazione a Sud dell'attuale Stazione Terna di Codrongianos, in posizione distanziata dai beni architettonici e con minore incidenza sugli stessi beni. La recinzione perimetrale, proposta a delimitazione del campo fotovoltaico, è prevista con rete metallica di colore verde (altezza 2,3 m), sostenuta da montanti in acciaio infissi nel terreno, integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza. Secondo quanto riportato nella documentazione (relazione paesaggistica, pag. 76), la recinzione verrà arretrata nelle zone in cui insistono fasce di rispetto stradale e/o di vincolo, per permettere l'inserimento di essenze floreali e/o alberature di schermatura, mentre per l'ingresso alle aree campo sono previsti cancelli carrabili e pedonali. L'elemento perimetrale scelto contribuirebbe ad alterare il contesto circostante e introdurrebbe ulteriori fattori di dissonanza e incongruità con l'ambito di pregio descritto. Per quanto la società proponente sostenga che "il progetto, per la sua natura, non produrrà modificazioni permanenti né tantomeno irreversibili del paesaggio" (Relazione paesaggistica, pag. 101) l'insieme delle opere in progetto si porrebbe come detrattore dei valori del paesaggio e ne comprometterebbe l'armonia visiva e la coerenza estetica che ne fanno oggi, con gli elementi naturali e i beni culturali presenti, la meta di numerosi escursionisti e di itinerari turistici. Pertanto, è importante valutare con la massima attenzione l'impatto visivo e la compatibilità dei nuovi inserimenti con l'ambiente circostante, al fine di preservare e valorizzare le caratteristiche di pregio fin qui evidenziate. Nel territorio prossimo all'area d'intervento sono state presentate altre istanze relative alla realizzazione di impianti agri-voltaici di grandi dimensioni, di cui: la prima in loc. C.da Tanca Pischinosa, a circa 1 km dell'area in esame, in direzione nord-ovest, sull'altro lato della SP 96; la seconda in loc. Lazzareddu, a ovest dell'area in esame, a circa 2,5 km dall'area di progetto, sull'altro lato della S.S. 131; la terza pervenuta con istanza di autorizzazione paesaggistica (pratica SUAPEE n.554535 del 22.11.2022 del Comune di Siligo) in

loc. Punta Sos Laccheddos, a sud dell'area in esame, a circa 700 m. Nel progetto in esame non sono stati inclusi nella valutazione dell'impatto cumulativo i sopra citati impianti, di cui alcuni ancora in fase di istruttoria, e tale omissione potrebbe limitare la visione completa degli effetti complessivi sul paesaggio dell'impianto in esame con altri simili e potrebbe portare potenzialmente ad una sottovalutazione degli impatti negativi. Peraltro, sull'impianto agri-voltaico denominato "Ploaghe", in loc. C.da Tanca Pischinosa e sull'impianto denominato "Siligo" in loc. Lazzareddu, si è già espressa negativamente questa Soprintendenza per motivazioni molto simili a quelle esplicitate nella presente istruttoria. Secondo quanto risultante dagli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 24; TAV_ E10_ PLANIM_ IMPIAN_ AGRIVOLT_ MITIGAZIO), al fine di limitare l'impatto paesaggistico delle opere in progetto, lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una fascia mitigativa costituita da filari di siepi arbustive autoctone (piante di mirto) disposte esternamente rispetto alla recinzione, per una larghezza di 5 m e di un prato polifita stabile per il pascolo ovi-caprino al di sotto dei moduli e nelle aree libere all'interno delle particelle catastali coinvolte. Tale fascia mitigativa proposta, che come sopra osservato costituirebbe di per sé un elemento di intrusione, non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici, come specificato anche nel Parere Ras – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza territoriale – Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Settentrionale Nord-Ovest. Si ritiene che le forti e molteplici criticità sopra segnalate non sarebbero comunque superabili o attenuabili attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste in progetto.

Per quanto riguarda le opere di connessione si faccia riferimento al paragrafo 1.1.

Per quanto riguarda la recinzione perimetrale, si contesta quanto asserito "... *L'elemento perimetrale scelto contribuirebbe ad alterare il contesto circostante e introdurrebbe ulteriori fattori di dissonanza e incongruità con l'ambito di pregio descritto ...*" in quanto l'impatto visivo di tale elemento sarà annullato dalla presenza delle opere di mitigazione che, secondo le indicazioni della nota della "Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza territoriale – Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Settentrionale Nord-Ovest con prot. n. 16657 del 04.04.2023" citata, è stata riproposta con larghezza di ml 6,00 su determinati fronti proprio per schermare ancora di più l'impatto visivo dell'impianto agrivoltaico sia dalle brevi che dalle medio-lunghe distanze e sarà costituita da essenze piantate con più filari sfalsati di essenze arboree e arbustive sempreverdi tipiche della macchia mediterranea, la cui sopravvivenza sarà assicurata da irrigazione di soccorso e provvedendo al monitoraggio delle stesse e alla sostituzione di quelle non sopravvissute al trapianto.

Per ciò che riguarda gli aspetti dell'impatto cumulativo, si faccia riferimento al paragrafo 10.1, 1.8.1. Per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale il "...*progetto si porrebbe come detrattore dei valori del paesaggio e ne comprometterebbe l'armonia visiva e la coerenza estetica che ne fanno oggi, con gli elementi naturali e i beni culturali presenti, la meta di numerosi escursionisti e di itinerari turistici ...*", c'è da sottolineare che basta una "semplice osservazione" nell'intorno dell'area d'intervento per trovare una preesistente antropizzazione del territorio costituita dalla presenza di una stazione elettrica di trasformazione e relativi componenti elettromeccanici ed elettrodotti aerei (con relativi pali metallici), proprio all'interno della zona di tutela condizionata del Nuraghe Morette, il tutto come da figure seguenti.



Planimetria della zona d'intervento con evidenziata, in rosso, la presenza della sottostazione elettrica di trasformazione



Planimetria della zona d'intervento con evidenziata, in rosso, la presenza della sottostazione elettrica di trasformazione e delle linee elettriche aeree su tralicci in metallo (immagine tratta dal Geoportale Sardegna)

Certo non saranno delle opere a verde (tra l'altro da posizionare secondo le indicazioni della "Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza territoriale – Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Settentrionale Nord-Ovest con prot. n. 16657 del 04.04.2023" e una recinzione, tra l'altro, mascherata dalle stesse opere mitigative perimetrali di cui sopra, a compromettere "l'armonia visiva e la coerenza estetica" del paesaggio, già antropizzato.

Per quanto riguarda l'impatto cumulativo con altri progetti presentati, si faccia riferimento a quanto osservato al paragrafo 1.8.1.

1.8.30

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici o eolici. Tuttavia, sono sottoposti a VIA altri impianti agri- fotovoltaici di grandi dimensioni, nella zona interessata dalle opere in esame: - l'impianto, denominato "Ploaghe", proposto dalla società "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "C.da Tanca Pischinosa" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio); - l'impianto, denominato "Siligo", proposto dalla società "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "Lazzareddu" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio). È pervenuta anche un'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004, attraverso il Portale SUAPPE del Comune di Siligo, nell'ambito di una Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 comma 2 14 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di un altro impianto agri-fotovoltaico: - l'impianto, proposto dal sig. Mureddu Francesco, in località "Punta Sos Laccheddos" da realizzarsi nel Comune di Siligo (SS) ...".

Si faccia riferimento al paragrafo 10.1

1.8.31

[...] Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

Si contesta tale parere in riferimento a tutto quanto contro dedotto nei paragrafi precedenti.

1.9 RIFERIMENTO AL PARERE DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO – SERVIZIO III, TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHITETTONICO, QUALE U.O. DGABAP-SERVIZIO III DELLA SS-PNRR, NOTA PROT. INTERNO SS-PNRR N. 21273 DEL 22/09/2023

- f) *Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 21273 del 22/09/2023 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 12/09/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando “... con il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza. In particolare, la stazione utenza risulta collocata in posizione troppo vicina al bene architettonico Chiesa e villaggio Sant’Antonio di Salvennero (100 m) e al bene architettonico Chiesa di Sant’Antimo (170 m), con rilevante incidenza sui suddetti beni”;*

Si contesta tale parere in riferimento a tutto quanto detto nei paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle premesse e al paragrafo 1.1 del presente documento al quale si rimanda.

1.10 RIFERIMENTO AL PARERE DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO – SERVIZIO II, SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, QUALE U.O. DGABAP-SERVIZIO II DELLA SS-PNRR, NOTA PROT. INTERNO SS-PNRR N. 21924 DEL 28/09/2023

- g) *Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 21924 del 28/09/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che “... Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-SS ha evidenziato le potenziali interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico, ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico ed ha rappresentato di aver sospeso le valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell’ambito della suddetta procedura, in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-SS sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica. Ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-SS in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull’opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 1, c. 4, dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023”.*

Si contesta tale parere in riferimento a tutto quanto detto nei paragrafi precedenti e in considerazione della nuova documentazione progettuale trasmessa, il Proponente si rende disponibile alla “*procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 1, c. 4, dell’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023*”

2.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 28

CONSIDERATO che le opere previste ricadono anche nelle zone di tutela condizionata dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) ed inseriti nel relativo "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", avendo concluso il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della cultura, il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4, delle NTA del PPR per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42 del 2004, come inseriti nel predetto "Repertorio" (v. verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608) [...]

In merito alla considerazione di cui sopra, si sottolinea che l'intero progetto è stato rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela richiamata nella stessa osservazione. In particolare le superfici interessate dal progetto non interesseranno zone di tutela condizionata e zone di tutela incondizionata (riferimento al Nuraghe Morette – BP 2827 e al Nuraghe Tranesu – BP 2833) richiamate nella nota [1] interna all'osservazione di cui sopra e le zone di tutela incondizionata disteranno più di 100 ml dalle aree d'intervento.

Per quanto riguarda i percorsi degli elettrodotti interrati e porzioni di viabilità interne, questi interesseranno zone di tutela condizionata, nel rispetto delle norme relative alle stesse zone e riportate integralmente nell'osservazione in esame; infatti tali norme recitano testualmente "[...] è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche [...] in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. [...] Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni."


Inoltre, trattandosi di un'opera infrastrutturale completamente interrata, realizzata lungo le viabilità esistenti, senza alcuna modifica dello stato dei luoghi, l'intervento non avrà alcun impatto sui beni paesaggistici e sugli ulteriori contesti paesaggistici. In corrispondenza degli elementi idrici verrà utilizzata la tecnologia trivellazione orizzontale controllata (TOC), tecnologia "no-dig" che permette la posa in opera dei cavi in maniera teleguidata, senza eseguire scavi a cielo aperto. L'intervento quindi non comporta la cementificazione degli alvei e delle sponde e l'eliminazione della vegetazione riparia; opere di rimboschimento con specie esotiche; prelievi di sabbia. Infatti il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, rubricato "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Il D.P.R. n. 31/2017, all'art. 2, rubricato "Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica", prevede che "Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A nonché quelli di cui all'art. 4" all' allegato A. Il punto A. 15 esenta espressamente, tra l'altro, "... la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi.

Il progetto proposto prevede la conservazione delle recinzioni storiche e per consentire il passaggio da una zona all'altra saranno utilizzati esclusivamente i tracciati già esistenti, previa sistemazione degli stessi con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti dalla normativa vigente, soprattutto in fase di cantiere (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), fase, oltretutto, temporanea in quanto limitata solo al periodo di costruzione dell'impianto.

Il passaggio degli elettrodotti che collegheranno le porzioni d'impianto e che interesseranno la zona di tutela condizionata del Nuraghe Tranesu, saranno effettuati esclusivamente in maniera interrata, utilizzando la viabilità esistente e posati durante le fasi di manutenzione di cui sopra.

Gli elettrodotti interrati necessari alla connessione dell'impianto agrivoltaico e che interesseranno le zone di tutela condizionata, saranno posati esclusivamente lungo la viabilità esistente (porzioni di Strada Provinciale 96 e viabilità comunale limitrofa).

Nel seguito si riporta un estratto planimetrico dell'area d'intervento e un estratto dell'area in prossimità del Nuraghe Tranesu dalle quali si evidenzia tutto quanto sopra riportato.



Estratto planimetrico su base ortofoto dal quale si evince il non interessamento dell'area in progetto con le zone di tutela condizionata dei Nuraghe Morette, Traversa e Tranesu




Estratto planimetrico su base ortofoto della zona di tutela condizionata del Nuraghe Tranesu con evidenziate (tratteggiato nero) le viabilità esistenti oggetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e oggetto di posa degli elettrodotti interrati


Discorso diverso riguarda la zona di tutela condizionata del Nuraghe Puttu Ruju – BP 2830, perimetrata dal Comune di Siligo, d’intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura come da verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608. Per quest’ultima perimetrazione, relativa al Nuraghe Puttu Ruju, se ne contesta l’ubicazione dello stesso Nuraghe riportata nel verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608 per una serie di motivi riportati in maniera dettagliata nella relazione appositamente predisposta “Tav_RE1_OsservazioniNuraghePuttuRuju”, alla quale si rimanda.

Infatti basti pensare che **tutta la cartografia ad oggi presente sui siti istituzionali**, riporta l’ubicazione del suddetto Nuraghe Puttu Ruju in altro luogo e perfettamente coerente con la fascia di rispetto dei 100 ml, il cui rispetto è stato anche sottolineato nel “PARERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA, CON PROT. N. 15804 DEL 29/03/2023” – paragrafo 1.5, lettera c) – che così ha riportato “[...] **il progetto ha tenuto conto di quanto previsto all’art. 49 delle NTA del PPR, il quale dispone che si applichi una fascia di tutela di larghezza pari a 100 m dalle aree, edifici e manufatti con valenza storico culturale, [...]**”.


Per coerenza si riportano, nel seguito, alcune immagini significative dell’ubicazione del suddetto “Nuraghe Puttu Ruju” rilevabile dai principali siti istituzionali e anche dalla figura 3-2 presente nel suddetto parere MIC a pag. 32, ripresa dalla Relazione Paesaggistica (si faccia riferimento, comunque, alla relazione specialistica debitamente elaborata per gli approfondimenti del tematismo trattato nel presente paragrafo).



Cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d’Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 – Posizionamento Nuraghe Puttu Ruju in rosso



Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in verde, l'area d'intervento e il posizionamento Nuraghe Puttu Ruju in rosso



Estratto del Piano Paesaggistico Regionale con il posizionamento Nuraghe Puttu Ruju in rosso


3.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 30

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 12/09/2023, paragrafo A-BA - Allegato n. 2 -, con beni culturali archeologici direttamente interferiti dalle opere previsti o presenti nell'ambito della fascia di rispetto di 500 m indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia [...]

Per la controdeduzione a tale punto e successiva immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, si faccia riferimento a quanto contro dedotto al paragrafo precedente 2.1.

Inoltre, non si riscontrano beni culturali archeologici direttamente interferiti dalle opere in progetto e di conseguenza le opere non rientrano nel perimetro di tali beni sottoposti a tutela. Ne consegue che le opere in progetto interferiscono con la sola fascia di rispetto di 500 definita dal D.Lgs 199/2021 smi. A tal proposito occorre precisare che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee "(art 20 comma 7 del Dlgs 199/2021 smi).

Per sottolineare quanto sopra detto, si riporta un estratto planimetrico dei beni culturali archeologici prossimi alla zona d'intervento e le rispettive distanze di questi dal sito d'impianto.




Planimetria della zona d'intervento con evidenziate, in rosso, le distanze dai beni culturali archeologici prossimi all'area d'impianto

Non di secondaria importanza è la presenza di una fascia mitigativa lungo il perimetro dell'area d'impianto, la quale è stata inserita proprio per assolvere al compito di mitigare l'impianto agrivoltaico.

Si contesta, inoltre, quanto affermato *"... la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza ..."* in quanto basta una "semplice osservazione" nell'intorno dell'area d'intervento per trovare una preesistente antropizzazione del territorio costituita dalla presenza di una stazione elettrica di trasformazione e relativi componenti elettromeccanici ed elettrodotti aerei (con relativi pali metallici), proprio all'interno della zona di tutela condizionata del Nuraghe Morette, il tutto come da figure seguenti.



Planimetria della zona d'intervento con evidenziata, in rosso, la presenza della sottostazione elettrica di trasformazione



Planimetria della zona d'intervento con evidenziata, in rosso, la presenza della sottostazione elettrica di trasformazione e delle linee elettriche aeree su tralicci in metallo (immagine tratta dal Geoportale Sardegna)

4.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 31

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione del progetto di cui trattasi costituisce un ulteriore elemento di diretto disturbo ed alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nell'immediata coincidenza, nel suo ambito e nelle sue più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per gli ulteriori beni archeologici presenti un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel suo più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

Si contesta quanto sopra asserito per i seguenti motivi:

- Sembrerebbe che la considerazione alla quale il MIC è giunto sia determinata dalla “presenza degli aerogeneratori”; il progetto proposto risulta essere un impianto agrivoltaico con layout d'impianto revisionato per evitare interferenze con i beni più volte elencati nel parere MIC;
- Si parla di “indagini archeologiche preventive puntuali”, forse legata alla tipologia d'impianto come quello eolico. In merito a tale punto, giova sottolineare che il Proponente ha già condotto un'indagine preventiva d'interesse archeologico, allegata alla tavola “Tav_RE1_OsservazioniNuraghePuttuRuju”, sulla superficie che interessa il Nuraghe Puttu Ruju, per dimostrare la errata ubicazione dello stesso e individuata nel procedimento concluso con la sottoscrizione del verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608. Inoltre, il Proponente si rende disponibile all'attivazione di ulteriori Verifiche Preventive da concordarsi con la SABAP-SS. Come già riportato nei paragrafi precedenti il Proponente si rende disponibile ad addivenire ad un accordo per eventuali ulteriori azioni da intraprendere relativamente alla verifica preventiva di interesse archeologico.

5.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 31 – 34 – 35

CONSIDERATO che l'impianto industriale proposto si pone a diretto contatto con l'area di tutela del cono vulcanico di Monte Ruiu e in prossimità del cono vulcanico di Monte Pescia (Sa Percia), risultando dal primo bene paesaggistico maggiormente e direttamente intervisibile, tanto da modificarne sostanzialmente il paesaggio naturale ed agricolo esistente con altro di tipo industriale, totalmente estraneo al relativo contesto di giacenza come fin qui conservatosi: [...]

CONSIDERATO che il cono vulcanico di Monte Ruiu è tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata alla sua identificazione avvenuta a cura del Comitato Tecnico di copianificazione paesaggistica per la verifica ed adeguamento del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo di cui al verbale del 18/12/2018 (v. la scheda VU_09 di seguito riprodotta) [...]

CONSIDERATO che il cono vulcanico di Monte Pescia (Sa Percia) è tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata alla sua identificazione avvenuta a cura del Comitato Tecnico di copianificazione paesaggistica per la verifica ed adeguamento del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo di cui al verbale del 18/12/2018 (v. la scheda VU_10 di seguito riprodotta): [...]


Si rileva alle pendici di Monte Ruiu, in territorio di Siligo, la presenza di detrattori ambientali quali la cabina elettrica di trasformazione e la presenza dei tralicci e delle linee che da essa si dipartono (vedi controdeduzioni al paragrafo 3.1).

Inoltre, si fa presente che la presenza della fitta vegetazione arborea, sul predetto Monte Ruiu, garantisce una forte riduzione delle aree di visibilità, le quali risultano continuamente schermate dagli elementi arborei presenti, formando una barriera naturale ai cono visivi. L'areale di visibilità ricadente in classe di visibilità Alta, generato dal modello e visibile dalla "mappa di intervisibilità", ricade in porzioni del territorio poco fruite (aree boscate prossime alla cima del Monte Ruiu) ossia ricadono al di fuori degli ambiti capaci di generare una osservazione privilegiata del paesaggio.

Per quanto riguarda il Monte Pescia (Sa Percia), vale quanto detto precedentemente visto che il suddetto monte si trova ancora più a nord est del Monte Ruiu, con intervisibilità nulla rispetto all'impianto agrivoltaico, data anche la presenza del Monte Ruiu con altitudine maggiore rispetto al Monte Pescia (Sa Percia).

Si evidenzia anche la presenza di una zona industriale a sud dell'area d'impianto che rimarca ancora il fattore antropico della zona d'intervento.

Per sottolineare quanto sopra detto, si riporta un estratto planimetrico della posizione del Monte Ruiu e del Monte Pescia (Sa Percia) rispetto alla zona d'intervento e le rispettive distanze di questi dal sito d'impianto.



Planimetria della zona d'intervento con evidenziate, in rosso, le distanze dal Monte Ruju, dal Monte Persia e dall'area industriale presente a sud dell'area d'intervento

Non di secondaria importanza è la presenza di una fascia mitigativa lungo il perimetro dell'area d'impianto, la quale è stata inserita proprio per assolvere al compito di mitigare l'impianto agrivoltaico.

6.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 36

[...]

CONSIDERATO che il nuovo impianto industriale si porrebbe nelle immediate pendici dei promontori collinari circostanti ove si localizzano i beni archeologici sopra indicati e i beni paesaggistici di cui ai "vulcani" sempre sopra descritti, costituendo per questo una profonda alterazione del relativo contesto di giacenza, oggi caratterizzato da assoluta naturalità agricola dei medesimi suoli, che sarebbero sostituiti da strutture industriali quali i pannelli fotovoltaici previsti.

Si contesta quanto sopra asserito per i motivi già scritti nel paragrafo precedente 5.1 e nel paragrafo 3.1 per ciò che attiene all'antropizzazione del territorio oggetto della proposta d'impianto.

Inoltre, si sottolinea ancora una volta che, la natura d'impianto proposto, risulta essere di tipo agrivoltaico avanzato in cui l'attività pastorizia si combina in perfetta sinergia con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili. In considerazione di questo viene preservato l'utilizzo dei suoli per l'attività agricola apportando inoltre miglioramenti alla stessa così come descritto nelle relazioni di progetto.

Per tanto riteniamo totalmente confutato il verificarsi di quanto asserito, cioè *“oggi caratterizzato da assoluta naturalità agricola dei medesimi suoli, che sarebbero sostituiti da strutture industriali quali i pannelli fotovoltaici previsti”*.

7.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 36

***CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, letti., del D.Lgs. n. 42 del 2004):
- Riu Giuncos.*

***CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi dovrebbe occupare le aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte, le cui fasce di tutela pari a 150 m per lato sarebbero sostanzialmente sostituita dalle opere di mitigazione rese necessarie dalla limitrofa costruzione dell’impianto industriale proposto e della relativa prescritta fascia parafuoco: [...]*

Si contesta quanto sopra asserito per i motivi già scritti nel paragrafo precedente 1.8.18 del presente documento.

8.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 36

***CONSIDERATO** che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 34 Ha a pannelli fotovoltaici), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricola agroforestale (Zona E del PUC del Comune di Siligo), con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell’infrastrutturazione rurale segnata da muri a secco, ovvero allo stato ancora naturale: [...]*

***CONSIDERATO** che l’impianto industriale di cui trattasi si localizza in una “... area ... costituita da un altopiano formato dalle colate laviche discese dal Monte Ruju, prevalentemente pianeggiante, con presenza di leggeri dislivelli, che ha, come il restante territorio, la connotazione tipica del paesaggio agropastorale e presenta recinti delimitati da muri a secco e, soprattutto sui settori orientali, un’accentuata presenza di alberature ... Inoltre all’interno dell’area di intervento sono presenti numerosi recinti delimitati da muri a secco, che costituiscono importanti marcatori del paesaggio identitario e che dovrebbero essere necessariamente sacrificati per la realizzazione dell’impianto ...”*

***CONSIDERATO** che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell’UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l’Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d’iscrizione formulata anche dall’Italia.
Le immagini riportate nel parere del MIC a pag. 38 e 39 si riferiscono esclusivamente a porzioni di territorio non prese in considerazione dall’impianto agrivoltaico in progetto.*

Il paesaggio conserva tutt’ora una spiccata connotazione agropastorale, con la distribuzione lineare dei caratteristici muretti a secco, beni diffusi nel paesaggio agrario, che disegnano le aree a pascolo secondo geometrie piuttosto irregolari, specchio delle vicende legate all’evoluzione della proprietà

terriera. Lo sviluppo del layout di impianto è stato condotto con particolare attenzione alla minimizzazione degli impatti su tali elementi; in particolare nessuno dei muretti presenti sarà rimosso e/o delocalizzato a seguito della posa dei moduli fotovoltaici.


Il proposto progetto agrivoltaico, al fine di perseguire la tutela e la salvaguardia dei beni diffusi nel paesaggio agrario prevede una di manutenzione e ripristino, attraverso tecniche costruttive tradizionali, dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento del manufatto. Tali elementi lineari inoltre costituiscono un utile riferimento progettuale per la costituzione dei bordi dall'area d'intervento, in linea con i caratteri del paesaggio e con la tradizione costruttiva in quanto struttura ricorrenti, propri di un mosaico agricolo che interessa un territorio più ampio. È questo un assetto che deriva da una lunga tradizione agro/pastorale che ha nel tempo fortemente manipolato questo territorio e le cui ragioni derivano da necessità funzionali strettamente legate a questa campagna. Le opere di mitigazione proposte partono da questa lettura come questo presupposto progettuale, individuando una matrice prioritaria con cui conformare gli schermi vegetali e i diaframmi di mascheramento i quali a questo punto non saranno solo dei dispositivi per nascondere "un paesaggio sporco", ma saranno gli elementi di un "assetto vero", un elemento della tradizione e quindi un valore del paesaggio, funzionale a conformare, secondo una tradizione specifica locale e regionale, la costruzione del paesaggio agrario, che qui si manifesta come un sistema stratificato di maglie poderali, marcate da muretti a secco accompagnati da vegetazione (filari, siepi campestri, alberi isolati e macchie arbustive e arboree. La necessità delle opere di mitigazione è quindi occasione, in questo caso, di consolidare un disegno agrario che si perpetua da tempo in questi territori proprio attraverso il disegno del bordo

I muri a secco, come bene esplicitato negli elaborati di progetto, non saranno oggetto di alcuna interruzione, visto che la soluzione adottata è stata quella di sovrastare gli stessi senza alcuna modificazione/interruzione dei suddetti muretti a secco; l'altezza delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici è tale da garantire l'intangibilità dei muretti di cui sopra.

Si sottolinea che la scelta di sovrastare i muretti a secco presenti all'interno dell'area d'intervento, **assicura la loro conservazione e, una volta dismesso l'impianto in progetto, si potrà preservare lo status quo ante**, senza alcuna modifica.

Nel particolare seguente, viene evidenziata la soluzione delle interferenze con i predetti muretti a secco, per i quali vi è la piena tutela insieme alla piccola vegetazione presente alla loro base. Tale particolare rappresenta la soluzione tecnica standards da applicare a tutte le interferenze presenti all'interno dell'impianto agrivoltaico.

PARTICOLARE RISOLUZIONE INTERFERENZA CON MURETTI A SECCO ALL'INTERNO DEL CAMPO AGRIVOLTAICO



Per quanto riguarda le alberature presenti all'interno dell'area d'intervento, si sottolinea che la scelta progettuale è stata quella di preservare gruppi folti di alberi e di delocalizzare quelli disposti in maniera sporadica. La delocalizzazione avverrà all'interno delle aree già nella disponibilità del Proponente e le modalità e i tempi di delocalizzazione saranno concordate in fase esecutiva con la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

La scelta degli elementi arborei da delocalizzare avverrà in fase esecutiva; infatti il periodo temporale che, con molta probabilità, trascorrerà tra il progetto presentato e la cantierizzazione dello stesso sarà tale da produrre modificazioni rispetto all'attuale stato del territorio.

9.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 40 – 41 – 42

CONSIDERATO che le opere di connessione dell'impianto industriale alla RTN si collocano in prossimità diretta con il bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero (vincolato con decreto della CO.RE.PA.CU. n. 44 del 29/06/2022 – reso pubblico sul sito del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna – sezione “Beni dichiarati di interesse culturale” – v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 12/09/2023 – Allegato n. 2 -: “... Per quanto riguarda il collegamento all'ampliamento della Stazione TERNA di Codrongianos, il progetto indica il tracciato del cavidotto fino all'area ovest della stazione TERNA esistente, in posizione che disterebbe solo 100 metri dal bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero e soli 170 metri dal bene architettonico Chiesa di Sant'Antimo: si segnala che per il progetto “SARDEGNA (Prov. di Sassari; Comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura), TOSCANA (Prov. di Livorno; comuni di Piombino, San Vincenzo e Suvereto): SA.CO.L3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica - Italia (opere in territorio italiano) [ID VIP: 4811]”, questo Ministero ha espresso parere favorevole con nota protocollo MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|16/09/2021|0030773-P solo a seguito di modifica al progetto originario, che prevedeva il posizionamento della Stazione Utenza da realizzarsi nella medesima area proposta per il collegamento nel presente progetto, e il progetto infine

approvato prevede l'ubicazione della nuova Stazione a Sud dell'attuale Stazione Terna di Codrongianos, in posizione distanziata dai beni architettonici e con minore incidenza sugli stessi beni ...").

CONSIDERATO che la predetta motivazione di tutela del bene culturale della chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor e del relativo villaggio medievale si debba estendere anche alla considerazione dello stesso bene e villaggio da parte del vigente Piano paesaggistico regionale (PPR) quali beni paesaggistici tipizzati e individuati ai sensi degli articoli 48 e 49 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), identificati con i rispettivi codici IDBUR 709 e 10138 del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari dello stesso PPR.

RITENUTO, per quanto sopra, che l'impatto sul fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico determinato dalla localizzazione della nuova CABINA UTENTE sia, nella fase di esercizio del nuovo impianto industriale di cui trattasi, ancora non determinabile, stante il rimando ad un generico progetto di ampliamento della SE "Codrongianos" di competenza di Terna S.p.A., comunque non potendosi considerare eventuali mitigazioni vegetazionali nell'area interessata ed indicata dal Proponente, quale percorso del relativo cavidotto interrato, come un elemento sufficiente a ridurre o annullare un eventuale impatto negativo verso il bene architettonico qui individuato in diretta corrispondenza, in quanto si dovrebbe determinare la creazione di una barriera visiva vegetazionale che inficerebbe il godimento del relativo paesaggio circostante come ancora preservatosi intorno alla chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor e al relativo villaggio medievale: [...]

VISTO il decreto CO.RE.PA.CU n. 44 del 29/06/2022, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, dell'immobile denominato "Chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor": [...]

Si faccia riferimento a quanto già riscontrato al paragrafo 1.1 del presente documento.

10.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 42 – 43 – 44

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato con etichetta VERDE – ID_VIP 9245 il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica): [...]

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio del comune di Siligo (SS) ed, in particolare, nell'areale di progetto ove si collocano una moltitudine di beni archeologici, e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), ovvero in area non dichiarata idonea ai sensi della lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente svolto dal Proponente e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei beni archeologici esistenti e del relativo paesaggio avrebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi.

In merito alla concentrazione degli impianti FER, questa è da ricondurre *in primis* ai vari vincoli presenti sul territorio sardo (vedasi mappa delle aree non idonee deliberazione giunta regionale n. 59/90 del 27/11/2020) che rendono la zona in esame, proprio per il fatto che non rientra tra le aree non idonee, particolarmente suscettibile di progetti di impianti FER a conversione dell'energia solare. In secondo luogo, per molte iniziative l'iter di VIA non si è concluso (e per alcune addirittura non è ancora iniziato), pertanto il rilievo secondo il quale *“le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità”* rappresenta una eventualità ancora tutta da realizzarsi, visto appunto l'incertezza dell'esito delle varie procedure.

Di seguito l'immagine tratta dal parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 17.10.2023, prot. 0024094-P in cui si evidenziano *gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi*, tutti progetti in fase di autorizzazione:





Immagine tratta dal parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 17.10.2023, prot. 0024094-P in cui si evidenziano gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi, quest'ultimo rappresentato in verde con le modificazioni apportate in rispetto alle note degli Enti

Quanto poi alla conversione del territorio da agricolo ad industriale, ciò pare ragionevolmente confutabile considerando che la maggior parte delle procedure in corso, inclusa quella in esame, riguardano progetti di impianti FER riconducibili alla tipologia dell'agrifotovoltaico con attività zootecnica, in base ai quali i suoli verranno coltivati (ove la conformazione stessa del suolo lo permetta) a pascolo polifita o prato permanente, proprio per permettere il pascolamento degli ovini. Pertanto, non vi sarà alcuna conversione da agricolo ad industriale, al massimo si potrà parlare di una coesistenza tra queste due attività.


Inoltre, **con particolare riferimento al progetto in oggetto**, considerato che tale attività (i.e. allevamenti ovini e pascoli) è quella già condotta sui terreni e che, successivamente alla realizzazione degli impianti, verrà mantenuta sempre affidandola agli attuali allevatori presenti sui terreni, si ritiene che i rilievi circa la "marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione" siano assolutamente infondati. Si evidenzia altresì che molti dei progetti, incluso quello in esame, sono stati studiati secondo le linee guida in materia di agrivoltaico pubblicate a giugno 2022 e che sono alla base del recente Decreto Ministeriale incentivante, appunto, l'agrivoltaico avanzato: si evidenzia, a tal proposito, che uno dei requisiti è proprio la continuità dell'attività agricola/zootecnica, per cui non v'è alcun dubbio che non si manifesterà quanto paventato nella nota del Ministero della Cultura-soprintendenza speciale PNRR.

Infine, si contesta l'affermazione secondo la quale l'area di progetto risulterebbe "non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici in quanto:


- L'area oggetto dell'impianto, come da immagine sotto riportata, non rientra tra le aree non idonee per impianti fotovoltaici (D.G.R 59/90 del 2020);
- L'area oggetto dell'impianto, come riportata nelle immagini che seguono e come già ampiamente dimostrato nelle precedenti controdeduzioni di cui al presente documento, non interferisce con alcun bene culturale.



Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in verde, l'area d'intervento



Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in rosso, l'area d'intervento – tratta dal Geoportale della Sardegna



Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in rosso, l'area d'intervento e in viola la linea interrata di connessione – tratta dal Geoportale della Sardegna

Per quanto riguarda la non idoneità ai sensi della lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, si precisa quanto segue:

le aree identificate (o da identificarsi) ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, consentono semplificazione nell'iter autorizzativo alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile e condizioni per l'eventuale accesso forme di incentivi, senza costituire alcuna preclusione alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile in aree diverse. Sul punto occorre infatti richiamare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 che statuiscono quanto segue: "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee". Da combinato disposto delle norme citate, risulta pertanto inequivocabile come la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile in aree non incluse tra le aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 **non rappresenta l'inidoneità** di tali aree ad ospitare la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile come l'impianto in Progetto.

Per quanto riguarda l'impatto cumulativo con altri progetti presentati, si faccia riferimento a quanto osservato al paragrafo 1.8.1.

11.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 45

CONSIDERATO che Atlas Solar 6 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento a due sole unità di personale impiegato nelle attività agricole, assolutamente insignificante rispetto al predominante personale previsto per il solo impianto FER – v. documento Analisi ricadute sociali e occupazionali in fase di esercizio e di manutenzione, p. 44), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva.

L'attestazione della "volontà di garantire la continuità produttiva", indicata nel SIA, serve a dimostrare la volontà del Proponente a concedere al proprietario del terreno oggetto dell'impianto agrivoltaico e sui quali lo stesso Proponente detiene la disponibilità attraverso atti di diritto di superficie, la continuità dell'attività pastorizia attualmente svolta sui suoli e testimoniata dal fascicolo aziendale allegato all'elaborato "Tav_RP2_RelazioneAgronomica" alla quale si rimanda. La contrattualizzazione definita avverrà esclusivamente con il termine positivo delle attività autorizzative dell'impianto in oggetto.

La previsione delle due unità di personale impiegato nelle attività agricole, come indicato nell'elaborato di "Analisi delle ricadute sociali e occupazionali", non sono "assolutamente insignificanti", come asserito nella nota, bensì una "**quantità di forza lavoro**" enorme, rispetto alle unità lavorative impiegate per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, se rapportata al numero di ore d'impiego nell'arco dell'anno; infatti le due unità lavorative impiegate nell'esercizio e la manutenzione dell'impianto agricolo-zootecnico sono riferite alla presenza giornaliera all'interno dell'impianto, a differenza delle unità lavorative impiegate per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico che saranno presenti solo sporadicamente nell'arco dell'anno, in quanto necessarie esclusivamente per le opere di manutenzione e controllo dello stesso. **Ne consegue che le unità lavorative impiegate nell'attività agro-pastorale e presenti nell'arco dell'anno, risultano preponderanti rispetto a quelle impiegate per l'impianto fotovoltaico.**

12.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 46

CONSIDERATO che il Computo Metrico Estimativo (elaborato n. R10) prevede unicamente le opere di “PIANTAGIONE DI SIEPI ...”, “INERBIMENTO CON IDROSEMINA” e di un “TECNICO INFORMATICO” per il monitoraggio impianto agricolo, e non quelle di miglioramento fondiario che dovrebbero essere integrate all’impianto industriale proposto, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione effettiva fra l’attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l’affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

Si contesta in toto quanto asserito nelle note di cui sopra per i motivi di seguito riportati.

Innanzitutto si deve partire dalla definizione di “miglioramento fondiario”, ossia: “i miglioramenti fondiari sono investimenti nell’ambito delle aziende agricole per migliorare la produttività del terreno e il reddito aziendale, mediante l’aumento della fertilità del suolo”.

Come già riportato nell’elaborato “Tav_RP2_RelazioneAgronomica”, l’impianto fotovoltaico associato ad un impianto agricolo-zootecnico come quello in progetto, genera un vantaggio produttivo, specialmente in un ambiente a clima mediterraneo e con ridotte o assenti disponibilità irrigue, consentendo di aumentare la produzione di fieno ed erba, grazie al miglioramento dell’umidità del suolo connessa alle fasce d’ombra e alla riduzione del fabbisogno idrico delle vegetazioni. La maggior diversificazione di condizioni edafiche, termiche e luminose consente inoltre di aumentare la biodiversità vegetale e con ciò la qualità pabulare del foraggio, riducendo il rischio di sovrappascolamento specie in annate siccitose, oltre ad offrire condizioni di maggior comfort e riparo per il bestiame.

L’ombra dei pannelli solari permette un uso più efficiente dell’acqua, oltre a proteggere le piante dagli agenti atmosferici estremi e dal sole nelle ore più calde. Recenti studi internazionali (Marrou et al., 2013) indicano che la sinergia tra agrivoltaico e agricoltura crea un microclima (temperatura e umidità) favorevole per la crescita delle piante che può migliorare le prestazioni di alcune colture.

Per quanto sopra detto, l’investimento dedicato alla realizzazione dell’impianto in progetto e puntualmente computato nell’elaborato “Tav_R10_ComputoMetricoEstimativo”, già di per sé costituisce un “miglioramento fondiario”.

Ancora (rif. “Tav_RP2_RelazioneAgronomica”).

Come definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1991 (di seguito anche decreto legislativo n. 199/2021) di recepimento della direttiva RED II, l’Italia si pone come obiettivo quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, al fine di raggiungere gli obiettivi europei al 2030 e al 2050. Il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l’Energia, ha coordinato ed emesso un documento definito “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Ed. Giugno 2022”; si riportano elementi salienti per meglio comprendere la non fondatezza di quanto riporto nelle note di cui sopra.

Secondo i più recenti impianti normativi e indicazioni per un corretto inserimento degli impianti agrivoltaici nel contesto rurale, gli elementi da valutare nel corso dell’esercizio dell’impianto, volti a comprovare la continuità dell’attività agricola, sono:

- a) L’esistenza e la resa della coltivazione al fine di valutare statisticamente gli effetti dell’attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull’area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all’entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull’area

destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione. In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto.

b) [...]

Dall'analisi del punto a) di cui sopra, deriva l'inserimento di un "tecnico informatico per il monitoraggio dell'impianto agricolo"; tutto ciò costituisce ancora un investimento nell'attività agricola al fine di aumentare/ottimizzare le produzioni agricole e, quindi, costituisce ulteriore "miglioramento fondiario".

È di indubbia certezza che la semina del prato polifita ha il peculiare scopo di migliorare qualitativamente e quantitativamente il rendimento dell'attività zootecnica. La semina avverrà anche al di sotto dei pannelli fotovoltaici e la previsione di spesa inserita nell'elaborato "Tav_R10_ComputoMetricoEstimativo", costituisce ulteriore investimento e, quindi, ulteriore "miglioramento fondiario".

Pertanto, riprendendo quanto asserito nella seconda nota del MIC di cui sopra "*il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi*" e considerando che:

- La scelta tecnologica adottata per l'impianto in oggetto prevede tracker monoassiali ad inseguimento solare, ossia strutture di supporto dei moduli fotovoltaici costituiti da strutture metalliche infisse nel terreno e la cui altezza rispetta i valori di cui alle "linee Guida" (altezza minima dal suolo superiore a 1,30 ml);
- L'attività agricola zootecnica, per tutto quanto detto sopra è stata impostata per conseguire un "miglioramento fondiario" dell'intera area;

Per tutto quanto sopra, si può facilmente asserire che il progetto proposto "**adotta una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi**".

13.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 46

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 18915 del 18/03/2023, dichiara che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...", comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

Questo punto è già discusso e contro dedotto al paragrafo 1.4, punto c).

In ogni caso, in riferimento a tale punto, nel nuovo pacchetto progettuale è stata inserita una fascia parafuoco di larghezza pari a ml 10,00, come prescritto, lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, il tutto come da tavole progettuali.

Tali fasce parafuoco, come definito sul portale della Regione Sardegna – Sardegna Foreste – link: <https://www.sardegnaforeste.it/article/infrastrutture>, saranno costituite da "strisce incolte e pulite della vegetazione ... **Possono essere transitabili, vengono utilizzate come prati pascolati, utili anche per la fauna selvatica** ...". Inoltre come definito dall'Allegato 1 della Delib. G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, "saranno

prive di qualsiasi materiale secco” ... , ... “libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile” ... e “nella larghezza delle fasce di protezione possono essere comprese le strade”.

Da quanto sopra asserito, le predette fasce parafuoco non costituiscono assolutamente “sottrazione di suolo” in quanto, proprio per definizione possono essere utilizzate come prati pascolati; pertanto se ne contesta il loro “impatto negativo”.

Per quanto riguarda la presenza di vegetazione lungo tali fasce, queste ultime interessanti piccole porzioni di aree “percorse dal fuoco”, si sottolinea che, al comma 1 dell’art. 10 della Legge 353/2000 sono presenti “divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi degli incendi boschivi così censiti, con vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, con scadenze temporali differenti, ovvero:

[...];

- *Vincoli quindicennali (15 anni): la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente...”.* Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un’opera dichiarata di pubblica utilità e la delocalizzazione delle alberature presenti si rende necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità (realizzazione della fascia parafuoco imposta con la prescrizione di cui sopra per evitare il propagarsi di eventuali incendi).

14.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 46

CONSIDERATO che il Piano monitoraggio ambientale (v. elaborato n. RP1) non è stato redatto da Atlas Solar 6 S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative agricole e zootecniche non sono considerate come elementi da monitorarsi, apparendo anche in questo caso come non integrate nel progetto industriale proposto fondamentalmente per la sola produzione di energia elettrica). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto paesaggistico (v., per esempio, i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale non già oggetto di monitoraggio, ma anche per la presenza di beni archeologici prossimi all’impianto industriale proposto – v. quanto in merito sopra riportato nel presente parere tecnico - ed ancora per la presenza di “muri a secco” oggetto delle dichiarazione UNESCO sopra riportata).

Si faccia riferimento all’elaborato TAV_RP1_PianoMonitoraggioAmbientale revisionato con le indicazioni di cui sopra.

15.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 46

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l’impegno dell’area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in effetti proposto.

Premesso che il progetto in oggetto è definito “**Impianto agrivoltaico**” e non “fotovoltaico”, il tutto in linea con le “Linee Guida Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Ed. Giugno 2022”, si contesta e si rigetta con fermezza quanto asserito da codesto MIC sia per le motivazioni espresse al paragrafo 12.1 al quale si rimanda e sia per quanto di seguito riportato (rif. Studio Impatto Ambientale).

Il sistema di monitoraggio del consumo di suolo urbano, predisposto da ISPRA in collaborazione con la rete delle ARPA/APPA, è ora in grado di fornire, sulla base di un unico sistema omogeneo, gli elementi conoscitivi e il supporto per la valutazione dell’entità del fenomeno stimolando anche lo sviluppo di misure di contenimento efficaci integrate nelle più generali politiche a sostegno dello sviluppo sostenibile degli insediamenti sul territorio. Secondo il metodo utilizzato da ISPRA, si intende, per consumo di suolo, il cambiamento nel rivestimento del suolo permeabile per la costruzione di edifici, strade o altri usi (EEA, 2004; Di Fabbio et al., 2007; Munafò 2009).

Il progetto all’esame per le sue caratteristiche costruttive, non comporterà un aumento dell’impermeabilizzazione di suolo poiché la superficie coperta dai pannelli fotovoltaici manterrà le caratteristiche pedologiche attuali e la scelta progettuale di installare un impianto agrivoltaico, permette di introdurre la produzione di energia da solare fotovoltaico nella aziende agricola proprietaria dei terreni, integrandola con quella dell’allevamento e pascolo: i pannelli fotovoltaici, che sono „mobili” a inseguimento solare, sono posizionati nei campi con altezze e secondo geometrie che consentono il pascolo. È una forma di convivenza particolarmente interessante per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico, ma anche per la sostenibilità del sistema agricolo e la redditività a lungo termine delle aziende del settore, che devono essere protagoniste di questa rivoluzione. Conciliare agricoltura, produzione di energia e sostenibilità ambientale è, dunque, possibile: con agrivoltaico, la resa agricola è garantita e l’energia sarà prodotta senza consumo di suolo ed emissioni inquinanti in atmosfera.

16.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 46 – 47 – 48

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l’automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali “aree idonee” ex lege per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all’art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell’ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l’ulteriore determinazione, di conseguenza, dell’estensione delle aree idonee ex- lege per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

Con riferimento alla nota Riscontro prot. 130318/2023 con cui il MASE ha rilasciato il parere citato, si evidenzia la conclusione a cui perviene il ministero in base alla quale sono “**aree idonee ex lege** [...] le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un **preesistente** impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale)”. Risulta dirimente il fatto che l’impianto deve essere preesistente, ovvero già realizzato/costruito mentre nel caso in esame si tratta di un progetto ancora in fase di autorizzazione (come tutti gli altri del resto): nel sottolineare, dunque, che l’autorizzazione di un progetto fotovoltaico o agrifotovoltaico non genera aree idonee, pare, conseguentemente, una

osservazione del tutto pretestuosa la volontà di **non autorizzare** un progetto solo per evitare di rendere tutte le aree limitrofe idonee *ex lege*, conclusione di per sé sbagliata visto quanto sopra riportato.

Inoltre, come noto, gli eventuali progetti futuri ricadenti in tali aree idonee *ex lege* (chiaramente saranno tali solo successivamente alla realizzazione dell'attuale progetto) andranno, in ogni caso, autorizzati in base alle procedure ambientali e autorizzative vigenti per tempo, con le relative istruttorie degli enti deputati ad esprimere un parere. Pertanto, l'eventuale idoneità di queste aree in conseguenza della realizzazione - e non solo dell'autorizzazione - del progetto in esame non genererà automaticamente alcun nuovo impianto che invece sarà soggetto al vaglio degli enti preposti.

Infine, a dimostrazione dell'infondatezza di tale rilievo, si evidenzia che, sulla base delle versioni preliminari del nuovo decreto riguardante le aree idonee previsto ai sensi del D. Lgs 199/2021, ad ogni regione verrà data la possibilità di attribuire alle rimanenti aree agricole la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici non appena saranno raggiunte le soglie di sviluppo del fotovoltaico indicate in tale decreto.


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

In considerazione delle presenti approfondite controdeduzioni e delle modifiche apportate al progetto in oggetto si chiede di rivalutare il progetto e il relativo parere.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto.


Come riportato nell'immagine citata nel parere del MIC (*elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target*), le richieste di connessione di progetti FER sono pari a 52GW, di cui 20GW riconducibili ai progetti di conversione di energia solare, 15MW all'eolico on-shore e 17MW all'eolico off-shore. Si evidenzia, innanzitutto, che circa un terzo delle domande riguarda l'eolico off-shore, che quindi non interessa aree dell'entroterra. Inoltre, il ministero non ha riportato l'elaborazione più significativa, ovvero quella dello stato delle connessioni. Infatti, il portale TERNA può fornire la ripartizione per STMG da accettare (=STMG fornite da TERNA ai produttori), STMG accettate (=STMG fornite da TERNA ai produttori che sono state accettate), Progetti in valutazione (=STMG accettate per le quali i produttori hanno protocollato il progetto definitivo delle opere di connessione a TERNA e questa sta valutandolo), Progetti con nulla osta (=STMG con progetto delle opere di rete valutato

positivamente da TERNA e per i quali è in corso l'iter autorizzativo), STMD/Contratti (=STMG con progetto autorizzato per i quali si sta procedendo con la progettazione esecutiva e di prossima realizzazione). **Come da immagine seguente riferita al 31/12/23, i progetti con STMD/Contratti sono pari a 0,59GW, ben al di sotto del target FF55.** Questo dato dimostra, invece, come il rischio di "sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto" sia in verità ancora molto distante dall'avverarsi.



CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW.

In merito a questo punto valgono le medesime considerazioni espresse sopra riportate a livello nazionale: i progetti con STMD/Contratti ammontano a circa 6GW al 31/12/23 come da immagine di seguito riportata.



17.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 48

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punti n. 13.8 – ma v. n. 12.3 – e n. 13.11 della Tabella 1 dell'Allegato B).

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate "idonee" dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.


CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

[...]

Si contesta quanto sopra asserito per tutte le motivazioni riportate ai paragrafi precedenti riportando comunque che:


Con riferimento alla D.G.R. n. 55/90 del 27.11.2020 e considerando la rimodulazione delle aree oggetto di intervento, l'impianto si trova integralmente all'esterno delle aree "non idonee".

Nel seguito un estratto della "Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020".




Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in verde, l'area d'intervento

Nel seguito un estratto dell'aree non idonee redatta ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020, tratta dal sito istituzionale Geoportale Sardegna con evidenziata, in verde, l'area dell'intervento che ricade del tutto in all'esterno delle aree non idonee.



Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in rosso, l'area d'intervento – tratta dal Geoportale della Sardegna

Nel seguito, invece, un estratto dell'aree non idonee redatta ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020, tratta dal sito istituzionale Geoportale Sardegna con evidenziata, in rosso, l'area d'intervento e in viola la linea elettrica interrata di connessione.



Estratto della Carta delle aree non idonee ai sensi della D.G.R 59/90 del 2020 con evidenziata, in rosso, l'area d'intervento e in viola la linea interrata di connessione – tratta dal Geoportale della Sardegna

Per quanto riguarda la non idoneità dell'area in riferimento ai disposti del D.Lgs 199/2021, giova evidenziare che le aree identificate (o da identificarsi) ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, consentono semplificazione nell'iter autorizzativo alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile e condizioni per l'eventuale accesso forme di incentivi, **senza costituire alcuna preclusione alla realizzazione**

di impianti a fonte rinnovabile in aree diverse. Sul punto occorre infatti richiamare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 che statuiscono quanto segue: "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. **Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,** in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee". **Da combinato disposto delle norme citate, risulta pertanto inequivocabile come la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile in aree non incluse tra le aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 non rappresenta l'inidoneità di tali aree ad ospitare la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile come l'impianto in Progetto.**

18.1 RIFERIMENTO AL PARERE MIC A PAG. 49

[...]

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

[...]

Si sottolinea quanto "considerato" dal MIC e si ribadisce il perfetto allineamento del progetto in oggetto con quanto disposto dalla normativa citata. Infatti prendendo in considerazione tutte le controdeduzioni al "parere MIC" di cui la presente, appare evidente che l'impianto agrivoltaico proposto valorizza le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Per tutto quanto sopra considerato e contro dedotto, le cui conclusioni devono considerarsi valide anche nei rispettivi pareri endoprocedimentali (come riportato nelle presenti osservazioni) e nelle conclusioni finali a cui il Parere MIC giunge, si comunica a codesto MIC di rivalutare il proprio parere istruttorio sulla base delle presenti controdeduzioni tenendo conto anche del nuovo pacchetto documentale con il quale il Proponente ha ampiamente dimostrato di voler adattare il progetto in conseguenza a tutte le osservazioni ricevute.